

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 902

Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

12/09/2024 - 07:24

Indice

1. DDL S. 902 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 902	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	9
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024	10
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024	15
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 07/05/2024	17
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom.) del 21/05/2024	27
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 221 (pom.) dell'11/06/2024	29
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024	30
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (ant.) del 03/07/2024	33
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (ant.) del 10/07/2024	38
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 10/07/2024	39
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 30/07/2024	130
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (pom.) dell'11/09/2024	138

1. DDL S. 902 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/57577.htm&thispag>
e

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 902

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 902

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBONI**, **CALANDRINI**, **SPINELLI**, **SILVESTRONI**, **BERRINO**, **PETRENGA**, **GUIDI**, **PELLEGRINO**, **IANNONE**, **MARCHESCHI**, **GELMETTI**, **DELLA PORTA**, **SIGISMONDI**, **LIRIS**, **ROSA**, **RASTRELLI**, **FAROLFI**, **FALLUCCHI**, **TUBETTI**, **ZULLO**, **MANCINI**, **TERZI DI SANT'AGATA**, **BARCAIUOLO**, **MENNUNI**, **AMBROGIO** e **COSENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2023

Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

Onorevoli Senatori. - In una società come quella odierna, in continua metamorfosi ed espansione, garantire l'ordine pubblico diviene compito sempre più articolato e complesso per le nostre Forze dell'ordine. Poter contare, laddove possibile, sul supporto di una vigilanza privata adeguatamente formata e disciplinata può rappresentare un'opportunità per tutti gli attori coinvolti nell'ambito della sicurezza. La presente iniziativa legislativa vuole pertanto « attualizzare » la normativa di riferimento relativa alla guardia particolare giurata, normativa evidentemente vetusta, e istituire un albo professionale dedicato.

Nello specifico:

L'articolo 1 del presente disegno di legge reca una modifica al titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, destinato alle guardie particolari, agli istituti di vigilanza e di investigazione privata. Con la modifica dell'articolo 138 si istituisce l'albo nazionale delle guardie particolari giurate, suddiviso in due sezioni: una per gli aspiranti alla nomina di guardie particolari giurate, l'altra dedicata alle guardie particolari giurate già abilitate a svolgere questa professione.

L'articolo 2 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza e riporta la relativa disciplina sanzionatoria.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, al fine di riconoscere alle guardie particolari giurate il diritto al pensionamento anticipato in quanto lavoratori impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 4, in conclusione, reca le disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« È istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale delle guardie particolari giurate. L'albo è suddiviso in due sezioni. La prima sezione contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei requisiti di cui al secondo comma, la seconda sezione contiene l'elenco delle guardie

particolari giurate già in possesso del decreto di nomina del prefetto di cui al terzo comma. Le guardie particolari giurate devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
- b) maggiore età;
- c) adempimento degli obblighi scolastici, nonché possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione stabiliti con il decreto di cui al secondo comma;
- d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto d'armi;
- e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, nonché di misure di sicurezza, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata.

Con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità individuate nelle norme per l'esecuzione del presente articolo, sono individuati i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Il decreto di cui al presente comma prevede uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, di vigilanza e di scorta del contante o di altri beni o titoli di valore ».

2. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentite le associazioni di categoria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.

Art. 2.

(Divieto di impiego di personale non qualificato)

1. È fatto divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la multa da euro 10.000 a euro 35.000 per ciascun operatore. In caso di reiterazione, la multa è raddoppiata. La terza reiterazione comporta la chiusura dell'attività da parte dell'organo accertatore.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« *d-bis*) le guardie particolari giurate, nominate a sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »;
 - b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a), b), c), d) e *d-bis*) »;
 - c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e *d-bis*) »;
 - d) al comma 7, le parole: « lettere a), b), c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e *d-bis*) ».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/comm/57577_com
m.htm&thispage](https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/comm/57577_com
m.htm&thispage)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

160^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1^o maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

(98) GIACOBBE e Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(752) MENIA. - Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 295 e 919, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge n. 98 e 752, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (FdI), relatore, illustra il disegno di legge n. 98, presentato dal senatore Giacobbe, che si compone di un unico articolo, nel quale si prevede la riapertura - per un periodo di due anni - dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge n. 91 del 1992.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 752, d'iniziativa del senatore Menia, che all'articolo 1 dispone la riapertura per tre anni dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione. L'articolo 2, inoltre, introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 91 del 1992, in materia di ricostruzione e acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, si stabilisce che il diritto alla cittadinanza è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere discendenti in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani, nati o residenti in Italia e di conoscere la lingua italiana a livello B1. Per i discendenti di persone di origine italiana oltre il terzo grado è richiesta anche la residenza continuativa in Italia da almeno un anno. Vengono apportate, inoltre, ulteriori modifiche che riguardano i requisiti di conoscenza della lingua italiana per l'acquisizione della cittadinanza, nonché la preclusione, la sospensione e la revoca del riconoscimento della cittadinanza a seguito di violazioni di norme penali particolarmente gravi.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto delle proposte appena illustrate e quello dei disegni di legge n. 295 e 919, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*Fdl*), relatore, illustra il disegno di legge n. 119, a firma della senatrice Pirro, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sostituisce interamente l'articolo 133 del testo unico, prevedendo che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possano destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. Le guardie particolari giurate addette ai predetti servizi di vigilanza o custodia, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio. Qualora le guardie particolari giurate siano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 1, comma 2, dispone che, con un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 3 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 902, a prima firma del senatore Balboni, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei requisiti previsti dalla legge; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate già in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il medesimo decreto deve prevedere uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, di vigilanza e di scorta del contante o di altri beni o titoli di valore.

Il comma 2 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'interno da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la disciplina sull'istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché per la determinazione delle modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del disegno di legge. In conclusione, stante la stretta connessione dell'oggetto dei due disegni di legge, propone che essi vengano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge del proprio gruppo afferente alla medesima tematica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Pirovano, che provvede a istituire l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia. Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle

attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che la proposta in esame, già presentata nella scorsa legislatura dalla senatrice Saponara, affronta un tema particolarmente complesso, che va progressivamente aggravandosi. Oltre a costituire l'Osservatorio, è necessario modificare le procedure da adottare quando gli agenti di polizia intendano comunicare una situazione di disagio, per superare reticenze giustificate dal timore di conseguenze a livello professionale.

Considerato che si tratta di un tema di interesse comune e trasversale, auspica che sia possibile avviare presto la discussione, con il contributo di tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) formula serie perplessità di ordine costituzionale, ricordando che la Costituzione, al quarto comma dell'articolo 104, fa espresso riferimento alla elezione dei componenti del CSM. Pertanto, la previsione del sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati appare in contrasto con tale disposizione.

Qualora la proposta di parere restasse invariata, a nome del Gruppo anticipa un voto contrario non solo per ragioni politiche, ma anche sulla base di valutazioni di legittimità costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel ricordare di essersi occupato di questo argomento nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, anticipa l'intenzione di far pervenire al Presidente elementi integrativi volti a migliorare la proposta di parere testé avvenuta.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori Giorgis e Cataldi a presentare i propri suggerimenti correttivi orientativamente entro la prossima settimana, in modo da poter esaminare con attenzione i rilievi proposti e valutare la possibilità di recepirli, riformulando eventualmente la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 787 (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE SITUATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA)

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sollecita l'incardinamento del disegno di legge n. 787 ("Esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza").

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Se ci fosse la volontà politica, si potrebbe approvarlo rapidamente in modo definitivo, per consentire al Governo di attuare la relativa delega in tempo utile in vista delle prossime elezioni europee.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il tema è all'attenzione della Commissione e sarà affrontato nella seduta già convocata per le ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 996**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 interviene sul sistema elettorale dei 20 componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati, modificando il comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, al fine di ridisegnare il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione e sopprimere altresì la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati;

- l'articolo 2 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, che disciplina l'elettorato attivo, sopprimendo la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati;

- l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, in materia di convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, introducendo il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati;

- l'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito;

- l'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

213ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata alle ore 14 di martedì 7 maggio l'avvio dell'esame della proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'Istat.

Si è inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. [1054](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"), da congiungere ai disegni di legge nn. 276 e 396 sul medesimo argomento, il cui esame è già iniziato.

Si è poi convenuto di avviare la discussione del disegno di legge n. [991](#) ("Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979"), assegnato in sede redigente.

Si è quindi deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n. [451](#) ("Nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali"), il cui termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno scade alle ore 14 di lunedì 6 maggio.

Si è inoltre previsto di incardinare il disegno di legge n. [1008](#) ("Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati"), da congiungere ai disegni di legge nn. 119 e 902, recanti disposizioni in materia di guardie giurate, il cui esame è già iniziato.

Infine, si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [976](#) ("Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge"), da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, entrambi volti a modificare l'articolo 77 della Costituzione, al fine di ridefinire i tempi di conversione in legge dei decreti-legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) invita la maggioranza a riflettere sulla situazione drammatica del lavoro in Italia, dove - a fronte di un rilevante aumento dei prezzi - gli stipendi continuano a perdere potere di acquisto. Le misure contenute nel disegno di legge, come la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi, anziché 12, o addirittura di consentire i liberi accordi sui superminimi, rischiano di stabilizzare la precarietà. Di tutt'altro segno, sono invece le misure che stanno adottando altri Paesi europei sullo stesso tema, per esempio la Spagna, che incentiva le imprese ad assumere nelle aree depresse, o il Belgio, che ha introdotto l'indicizzazione dei salari.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
 - le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
 - la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 07/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

214ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), nel rilevare che il provvedimento ha creato molte aspettative, sottolinea che diversi aspetti non sono ancora stati chiariti. Sarebbe pertanto inopportuno che il Parlamento concedesse una delega in bianco al Governo su una materia così importante. Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea la necessità di un approfondimento sul testo in Commissione di merito, soprattutto con riferimento alla scelta della norma di interpretazione autentica, che per sua natura implica effetti retroattivi e incide quindi su situazioni giuridiche preesistenti. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di

remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 276 e 396, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1054, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 settembre 2023.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, che intende definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Il provvedimento consta di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute e del turismo.

Si prevede che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrano lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4.

Si precisa, infine, che lo Stato promuove il riconoscimento delle specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani.

Nello specifico, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato sulla base dei dati forniti dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei Comuni montani sono individuati, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto recante l'elenco dei Comuni montani, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V del provvedimento in esame. L'individuazione dei Comuni destinatari di tali misure è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione di parametri geomorfologici e socioeconomici.

Si dispone, infine, che la classificazione dei Comuni montani prevista dalla presente legge non si applichi ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati nei territori montani, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia per la montagna italiana (SMI), che si prevede sia definita con periodicità triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le direttive per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, promuovendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali - con prioritario riguardo ai servizi sociosanitari e dell'istruzione -, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi, nonché il ripopolamento dei territori.

La SMI è adottata in armonia con le strategie regionali e con le politiche territoriali finalizzate allo

sviluppo delle aree interne del Paese, nonché in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale (SFN), prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, e con la Strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015. L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2024, il Fondo finanzia due categorie di interventi: quelli di competenza delle Regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021; quelli di competenza statale, di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

La definizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con lo stesso decreto sono ripartiti gli stanziamenti del Fondo relativi agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei Comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.

Si prevede, altresì, una clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, relativo alla ripartizione con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie della quota degli stanziamenti del Fondo destinata agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Si dispone che una quota parte delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza regionale e degli enti locali e statale possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi necessari, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

Infine, si precisa che le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 5 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, anche sulla base del monitoraggio svolto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 7 reca norme in materia di scuole di montagna e introduce misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 8 prevede misure volte a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, cioè le istituzioni universitarie e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM collocate nei territori dei Comuni montani.

L'articolo 9 reca norme finalizzate a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di tutela del territorio.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani.

L'articolo 12 reca norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento, nel corso del

tempo, dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione.

L'articolo 13 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, entro un tetto massimo di spesa fissato in 4 milioni annui.

L'articolo 14 definisce i rifugi di montagna, configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V riguarda lo sviluppo economico nelle zone montane e l'articolo 15 ne individua le finalità.

L'articolo 16 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone, inoltre, che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'articolo 17 introduce misure fiscali di favore per le piccole e microimprese montane esercitate da giovani (minori di 41 anni).

L'articolo 18 prevede misure per l'agevolazione del lavoro agile nei Comuni montani, nella prospettiva di contrastare lo spopolamento dei Comuni medesimi e di favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione residente. In particolare, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, con età inferiore a 41 anni, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune classificato come montano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e vi trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli esercizi successivi l'esonero è limitato, per il terzo e il quarto, al 50 per cento, con limite massimo annuo di 4.000 euro e, per il quinto, al 20 per cento, con limite massimo annuo di 1.600 euro.

L'articolo 19 disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, prevedendo specifiche detrazioni di imposta per i contribuenti che non abbiano compiuto 41 anni di età.

L'articolo 20 prevede che, mediante un decreto interministeriale, sia istituito un Registro nazionale dei terreni silenti (terreni incolti o abbandonati di cui non è noto il proprietario), nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che siano individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 22 dispone una serie di abrogazioni di disposizioni e precisa che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

L'articolo 23, infine, reca le disposizioni finanziarie e la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera

dei deputati.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge di analogo contenuto già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno lo svolgimento di alcune audizioni per un approfondimento del tema.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Parrini, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, lunedì 6 maggio, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede un chiarimento, in quanto a suo avviso - eliminando il riferimento all'elemento di responsabilità per colpa o dolo - si parifica l'evento al disastro naturale, quindi al caso fortuito.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il disastro del Vajont o altri eventi simili ricadono nel caso della colpa grave o del dolo. Con la soppressione del riferimento all'incuria, quindi con l'eliminazione dell'elemento soggettivo, si estende l'ambito di applicazione della norma.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) rileva che, dal punto di vista del linguaggio di genere, sarebbe stato preferibile fare riferimento all'essere umano, piuttosto che all'uomo.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, con la parola «uomo», si intende il genere umano.

Si passa quindi alla votazione degli articoli.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1.

Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2 e 3.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione, con voto unanime, conferisce alla relatrice Ternullo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo presentato dai proponenti, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Gasparri, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, prevedendo che i benefici previsti dalla medesima legge in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice siano riconosciuti anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica compiuti ai danni di cittadini italiani sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.

L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che, nel corso del tempo, si sono determinate discriminazioni morali ed economiche a danno di alcune persone considerate vittime di violenza di matrice politica e che tuttavia non sono state classificate e riconosciute tali in sede giurisdizionale.

Ritiene opportuno svolgere alcune audizioni per approfondire il tema, a cominciare da rappresentanti

del Ministero dell'interno, al fine di evitare disparità di trattamento nella memoria e nell'applicazione della normativa vigente.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) concorda con il senatore Gasparri a proposito della necessità di svolgere alcune audizioni, anche per accertare quali siano i casi da ricomprendere e quale periodo debba essere preso in considerazione. Ricorda, peraltro, come non risulti univoca la definizione dei cosiddetti "anni di piombo".

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che la precisazione del periodo di tempo da prendere in considerazione è volta a evitare che vi sia un eccessivo ampliamento dei beneficiari della norma, che prevede non solo riconoscimenti morali, ma anche provvidenze di tipo economico. Ricorda che, quando viene celebrata la Giornata dedicata alle vittime del terrorismo, che ricorre il 9 maggio, data in cui fu rinvenuto il cadavere dell'onorevole Moro, vi sono spesso rimostranze da parte dei familiari di persone uccise per motivi politici, che non sono ricomprese negli elenchi solo per motivi burocratici e giudiziari. Pertanto, sarebbe utile audire anche gli esponenti di alcune associazioni di vittime della violenza di matrice politica.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 838 ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, che - sebbene riguardi specificamente la questione dei risarcimenti - tratta un argomento attinente a quello affrontato dal senatore Gasparri. Propone pertanto di valutare l'esame congiunto dei due disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#), nel convenire sulla opportunità di valutare un esame congiunto dei due disegni di legge, assicura che, in una prossima seduta, sarà incardinato anche il disegno di legge n. [838](#). Propone quindi di prevedere l'audizione di rappresentanti del Ministero dell'interno, su richiesta dell'intera Commissione, e di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(119\)](#) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

[\(902\)](#) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

[\(1008\)](#) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119 e 902, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1008, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) illustra il disegno di legge n. 1008, a prima firma della senatrice Spelgatti, che si compone di 26 articoli suddivisi in sei Capi.

Il Capo I (Disposizioni di carattere generale) comprende gli articoli da 1 a 8.

L'articolo 1 rinvia alla presente legge la disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Si stabilisce che nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria possa essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.

Al riguardo, sono indicate analiticamente le attività di sicurezza sussidiaria e si rimette ad un decreto interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.

L'articolo 2 riguarda la disciplina generale delle autorizzazioni: si stabilisce, al comma 1, che l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria, sottoposto alle autorizzazioni di polizia, sia svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale conferiti dall'avente diritto. Inoltre, salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per

attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. I commi 2 e seguenti del medesimo articolo 2 attengono ai requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni.

L'articolo 3 impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di sicurezza sussidiaria di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Per quanto riguarda gli istituti di vigilanza, si prevede anche l'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.

L'articolo 4, in materia di disciplina generale delle attività autorizzate, impone, per tutte le attività disciplinate dalla legge, alcuni obblighi generali, oltre a quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo institore: affissione nei locali dove si svolge l'attività di una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe; tenuta di un registro degli incarichi assunti; comunicazione al prefetto o al questore dell'elenco del personale dipendente o comunque impiegato; vigilanza sull'attività del personale; informazione alle autorità di pubblica sicurezza sulle questioni comunque attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 5, in materia di diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ai commi 1 e 2, prevede altre ipotesi - oltre a quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 - nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: la sussistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica; il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.

I commi 3, 4 e 5 prevedono l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo autorizzatorio per un periodo massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto di vigilanza all'esecuzione dei contratti in corso. L'articolo 6 disciplina l'esercizio in forma diretta - ossia svolto con propri dipendenti o a mezzo di guardie giurate - da parte degli enti pubblici, degli altri enti collettivi e di soggetti privati, delle attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per le quali si prevede il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi.

L'articolo 7 prevede l'istituzione - presso il Ministero dell'interno - della commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, con compiti di monitoraggio del settore e di tenuta registri delle professionalità più rilevanti.

Infatti, l'articolo 8 istituisce - sempre presso il Ministero dell'interno - il registro professionale delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dalla legge, per le quali è richiesta un'elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto interministeriale.

Il Capo II (Degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate) comprende gli articoli da 9 a 13.

La relativa disciplina è attualmente prevista dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dal regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

Al riguardo, l'articolo 9, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivede il criterio dell'operatività in ambito provinciale della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio

delle funzioni di direzione, gestione e controllo.

L'articolo 10 interviene poi sugli obblighi inerenti alle autorizzazioni, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli istituti di vigilanza e di sicurezza.

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, l'impiego, la nomina e i requisiti professionali delle guardie giurate.

Viene tra l'altro previsto - all'articolo 11, comma 4 - che, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate e i mezzi di prova eventualmente raccolti.

L'articolo 13 dispone poi che i requisiti professionali minimi delle guardie giurate siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Capo III (Dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria) concerne le imprese fornitrici di servizi di custodia e i custodi e si compone degli articoli 14, sulla disciplina delle licenze, 15, sull'impiego dei custodi abilitati e 16 sul registro dei custodi abilitati.

Il capo IV (Degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati) comprende gli articoli da 17 a 20.

In particolare, l'articolo 17 attiene alla disciplina delle licenze per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati.

L'articolo 18 prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, dell'albo degli investigatori difensivi.

Gli articoli 19 e 20 riguardano, rispettivamente, gli obblighi inerenti alla licenza e il sistema di vigilanza e controlli sull'attività degli istituti di investigazione e ricerca.

Il Capo V (Delle attività di recupero crediti) è dedicato alle agenzie e agli agenti per il recupero dei crediti: l'articolo 21 reca la disciplina delle licenze, mentre l'articolo 22 istituisce in ciascuna questura il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia.

Infine, il capo VI (Disposizioni diverse e finali) reca una serie di disposizioni attinenti alle sanzioni penali (articolo 23), alle agevolazioni finanziarie e fiscali (articolo 24), al regime transitorio (articolo 25) e all'individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione (articolo 26).

Stante l'analogia di contenuto, propone l'abbinamento del provvedimento ai disegni di legge nn. [119](#) e [902](#) già all'esame della Commissione, sottolineando come l'A.S. 1008 abbia una portata normativa più ampia rispetto agli altri due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene opportuno audire rappresentanti del Ministero dell'interno.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con il senatore Giorgis, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo, prevedendo la possibilità di richiedere eventualmente agli auditi di inviare una nota scritta, ferma restando l'audizione in presenza di rappresentanti del Ministero dell'interno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009.

In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3

della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata.

Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso della Commissione affari costituzionali, essendo il totale dei componenti 22, la maggioranza dei due terzi è pari a 15 senatori.

Ricorda che il 3 febbraio 2023 è venuto a scadenza il mandato del professor Gian Carlo Blangiardo e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2023, il professor Francesco Maria Chelli, ordinario di statistica economica presso l'Università politecnica delle Marche e componente più anziano del Consiglio dell'Istituto, è stato incaricato di svolgere le funzioni di presidente dell'ISTAT, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina e dell'insediamento del nuovo presidente.

In conformità alle esigenze di trasparenza ed imparzialità del procedimento di designazione, prescritte anche dall'articolo 5-bis del regolamento europeo sulle statistiche europee (Reg. CE n. 223/2009), il 22 febbraio di quest'anno è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione a presidente dell'ISTAT.

Successivamente, con decreto del 28 marzo 2024, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proceduto alla nomina di una commissione di tre esperti, per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.

Al termine dell'istruttoria condotta dalla commissione, considerate la professionalità e l'esperienza complessivamente maturate e consolidate quale facente funzioni di presidente dell'ISTAT, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proposto al Presidente del Consiglio di avviare il procedimento per la nomina a presidente dell'ISTAT del professor Chelli. Conseguentemente, il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 24 aprile, ha deliberato l'avvio della procedura di nomina.

Alla luce della valutazione del *curriculum vitae* del professor Chelli, propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla proposta di nomina avanzata dal Governo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che si proceda, come di consueto, all'audizione del candidato di cui il Governo propone la nomina.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati per lo svolgimento dell'audizione in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 915

La Commissione, esaminato il nuovo testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in via generale, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto con riferimento alla sola lettera e);
- all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni oggetto di intervento abrogativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 837

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto riguarda il riparto di competenza legislativa, il contenuto del provvedimento in titolo attiene alla materia dell'ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, richiamata l'esigenza secondo cui le leggi di interpretazione autentica devono conformarsi alle indicazioni consolidate nella giurisprudenza costituzionale, che ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi "il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (*ex multis*, sentenze nn. 210 del 2021, 170 del 2013, 78 del 2012 e 209 del 2010), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

218ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE**, considerato che il numero di audizioni richieste è maggiore di quello concordato, invita i Gruppi a indicare due auditi da invitare in presenza e a chiedere agli altri di inviare un contributo scritto.

Propone quindi di iniziare le audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 11,30 di martedì 28 maggio e proseguirle eventualmente nel pomeriggio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste undici audizioni, che propone di iniziare a svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 14 di martedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(991) GASPARRI. - *Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste nove audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, nella giornata di martedì 18 giugno, a partire dalle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - *Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(902) BALBONI e altri. - *Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - *Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state richieste sei audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, a partire dalle ore 13 di martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - *Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) ritiene opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di fissare alle ore 14 di martedì 28 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare non più di un soggetto da audire in presenza, ferma restando la possibilità di richiedere contributi scritti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 221 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, al fine di organizzare i lavori delle prossime settimane, formula una proposta di svolgimento di audizioni: martedì 18 giugno, alle ore 13, audizione di cinque dei soggetti indicati dai Gruppi sui disegni di legge costituzionale n. **574** e connessi, recanti modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione dei decreti-legge; alle ore 8,30 di mercoledì 19 e di giovedì 20 giugno, rispettivamente, tre audizioni sui disegni di legge n. **276** e connessi, recanti disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane; alle ore 13 di martedì 25 giugno, cinque audizioni sui disegni di legge n. **119** e connessi, recanti disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria svolta da soggetti privati; infine, alle ore 13 di martedì 2 luglio, cinque audizioni sul disegno di legge n. **991**, per l'estensione dei benefici alle vittime del terrorismo, nonché sul disegno di legge n. **838** in materia di modifica della normativa sulle vittime del terrorismo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024

223ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 giugno.

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere sugli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), non ravvisando particolari criticità sul provvedimento, alla cui definizione la sua parte politica sta contribuendo in modo costruttivo nella Commissione di merito, dichiara un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione nelle sedute del 18 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) formula considerazioni critiche sul provvedimento, che - a suo avviso - ha un significato meramente propagandistico, soprattutto se si considera l'approvazione definitiva, avvenuta questa mattina alla Camera dei deputati, del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Per promuovere davvero la coesione territoriale, è necessario infatti potenziare le infrastrutture e i servizi di tutti i territori, redistribuendo equamente le risorse. Al contrario, il Governo si limita a investire le risorse su una sola costosa infrastruttura, quella del Ponte sullo Stretto di Messina. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, auspicando una modifica della politica di coesione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea che il disegno di legge in titolo è volto a modificare l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero. Pertanto, per quanto di competenza, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, per un esame più approfondito.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, ritenendo che sul disegno di legge in esame sussistano profili di illegittimità costituzionale.

Peraltro, si riserva di presentare una proposta di parere alternativa a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta delle senatrici Maiorino e Valente, propone di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di concludere le audizioni sul disegno di legge n. [276](#) e connessi, in materia di sviluppo e valorizzazione delle zone montane, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 13,30, rinviando alla prima settimana utile le audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*).

Si è altresì convenuto che, nella medesima giornata di martedì 25 giugno, proseguirà la discussione dei disegni di legge n. [794](#) e connesso (*Elargizioni benefici alle vittime di incuria*), per l'adozione di un testo base, considerata la ormai imminente ricorrenza della tragedia del Ponte Morandi.

Si è quindi deciso, con riferimento ai disegni di legge n. [256](#) e connessi, in materia di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza, di fissare per le ore 14 di martedì 25 giugno il termine entro il quale ciascun Gruppo potrà indicare non più di due soggetti da audire.

Si è stabilito, inoltre, di riprendere entro il mese di luglio l'esame dei disegni di legge n. [303](#) e connessi, sulla istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, al fine di svolgere il ciclo di audizioni già programmate, e di avviare quanto prima il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione *online*.

Altresì, entro il mese di luglio, si terranno le audizioni sul disegno di legge n. [961](#) (*Mobilità del personale delle Forze dell'ordine*).

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 14 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, per l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti all'Atto Senato n. [1133](#) (decreto coesione).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- la proposta in esame interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, attiene ai delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si

esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

- più nel dettaglio, il provvedimento in esame aggiunge un nuovo periodo al termine del citato comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del suddetto reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo del comma 6 medesimo;
- la proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano, in base agli articoli 7 e seguenti del codice penale;

ritenuto, altresì, che:

- per quanto attiene al rispetto della ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il disegno di legge risulta riconducibile alla materia "ordinamento penale" rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (ant.) del 03/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024

229ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in funzione di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 9a Commissione nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato all'unanimità in sede redigente ed è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

La relatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*) ricorda brevemente il contenuto del provvedimento, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno, in concomitanza con l'anniversario del disastro del Vajont, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".

Il **PRESIDENTE** propone di fare salve le fasi dell'esame svolto in sede redigente, di dare per acquisiti i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva e rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno, per poter così procedere alla votazione.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e

3 del disegno di legge.

Si procede quindi alla votazione finale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, nella convinzione che la celebrazione della Giornata debba essere non solo un'occasione per ricordare le vittime, ma anche uno stimolo affinché le istituzioni adottino tutte le iniziative legislative e amministrative necessarie a evitare in futuro ulteriori disastri ambientali e industriali, che purtroppo continuano a verificarsi.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del provvedimento, sostenuto dalla Lega, affinché anche le nuove generazioni conservino la memoria della tragedia del Vajont, che ha segnato la storia del Paese. È necessario infatti mantenere alta l'attenzione per prevenire i casi in cui l'avidità e la cupidigia dell'uomo possono portare a eventi disastrosi, come quello accaduto il 9 ottobre 1963, da addebitare appunto alla responsabilità umana e non a cause naturali. Per questo motivo, si è deciso di sopprimere la parola "incuria" dalla denominazione della Giornata.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sul provvedimento, che è importante, perché volto non solo a correggere la denominazione della Giornata, ma anche a conservare la memoria delle vittime, al fine di rispondere a un'esigenza di giustizia e di pacificazione sociale.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, annuncia il voto favorevole del Gruppo. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma, in modo da non lasciare escluse le vittime dei disastri causati dall'uomo per dolo o colpa. Coglie l'occasione per esprimere vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari in questi tragici eventi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che la modifica proposta dal disegno di legge in titolo conferisca un'accezione più ampia alla ricorrenza del 9 ottobre. Coglie l'occasione per ricordare le vittime del catastrofico sisma che negli anni scorsi ha colpito l'Italia centrale. Anche in questo caso, si può addebitare la responsabilità all'uomo, dal momento che gli edifici non sono stati costruiti secondo le norme antisismiche, nonostante si trovassero anche in zone ad alto rischio. Pur riconoscendo che tale adeguamento avrebbe un impatto economico rilevante, sottolinea la necessità di iniziare a intervenire in via preventiva e non solo per la ricostruzione dopo che i disastri si sono verificati.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge, nel testo presentato dai proponenti.

IN SEDE REFERENTE

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 2 luglio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, sia per le specifiche misure adottate sia perché costituisce un segno di attenzione nei confronti delle esigenze delle zone montane.

Ritiene di poter offrire un valido contributo alla definizione del testo, provenendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, che per il 95 per cento è sopra i mille metri di altitudine e che, negli anni, ha già dovuto implementare alcune strategie per evitare lo spopolamento della montagna, garantendo una qualità di vita dignitosa anche ad alta quota.

A tal fine, si è infatti provveduto agli allacciamenti idrici ed elettrici e alla rete fognaria per tutti i masi, è stato dato un sostegno economico alle famiglie, soprattutto per i mutui destinati all'acquisto di immobili nelle zone più ripide. È stato inoltre favorito lo sviluppo dell'agriturismo e la destinazione di appartamenti all'attività turistica, come anche la possibilità di una seconda fonte di guadagno, lavorando presso gli impianti sciistici.

In secondo luogo, sono stati rafforzati i servizi pubblici essenziali, in particolare quelli medici e socioassistenziali, si è agevolata la vita di comunità nei piccoli paesi con la realizzazione di negozi, bar, campi sportivi, asili e case per il volontariato, ed è stata stimolata la coltivazione dei terreni anche nelle malghe di alta quota. Resta purtroppo il problema della concorrenza della grande distribuzione dei grandi centri a danno dei piccoli negozi dei paesi, che essendo a conduzione familiare non riescono a garantire l'apertura anche nei fine settimana. Inoltre, occorre assumere al più presto misure per contenere la presenza di orsi e lupi, che aggrediscono il bestiame e ormai si avvicinano anche ai centri abitati. A tale riguardo, evidenzia che l'Italia è l'unico tra i Paesi dell'Unione europea a non consentire il prelievo venatorio di questi grandi carnivori.

La terza strategia adottata dal Trentino-Alto Adige ha riguardato la cura del territorio, essendo la montagna esposta al rischio di frane e caduta massi, attraverso la realizzazione di gallerie, l'installazione di reti di protezione e altri interventi di prevenzione delle valanghe.

Sottolinea che tali provvedimenti, che hanno mantenuto il territorio vivo, sono stati adottati grazie all'autonomia speciale, che ha consentito alla Regione di esercitare la competenza legislativa e amministrativa per affrontare le proprie esigenze specifiche.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a integrazione del proprio intervento svolto nella seduta del 27 giugno, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione sui criteri da adottare per la classificazione dei Comuni montani e sulla opportunità di procedere a una mappatura complessiva. Vi è il rischio, infatti, che l'adozione del criterio dell'altitudine finisca per provocare disparità di trattamento, in particolare a danno di paesi dell'Italia centrale e meridionale che presentano le caratteristiche della zona montana, pur trovandosi a quote più basse. Oltre alla pendenza, si dovrebbero infatti considerare elementi quali l'inserimento in un parco montano o il tipo di attività economica prevalente, soprattutto se di chiara vocazione turistica e basata su attività e sport che si praticano tipicamente in montagna.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore [BALBONI](#) (FdI), esprime apprezzamento, perché dal dibattito è emersa una volontà comune di individuare le misure più opportune per migliorare la qualità di vita in montagna. A tale proposito, ricorda che la Costituzione italiana è una delle poche, insieme a quelle spagnola e svizzera, a prevedere la tutela del territorio montano.

Si sofferma sulla questione della classificazione dei Comuni montani, affrontata sia nelle audizioni sia nella discussione generale, che è fondamentale per le ricadute che il provvedimento avrà sul territorio. Sottolinea che la prima definizione delle zone montane risale al dopoguerra, quando le esigenze erano diverse da quelle attuali. Per favorire la ricostruzione e la rinascita economica, dopo la devastazione del conflitto, si adottò un criterio più ampio, comprendendo il più possibile le aree svantaggiate. In questo modo, però, si è ampliata eccessivamente la platea dei beneficiari, a fronte delle risorse stanziare. Nonostante l'incremento degli stanziamenti a favore del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, deciso nel 2023, è indispensabile una rimodulazione delle erogazioni, in modo che possano poi essere redistribuite tra gli stessi Comuni montani in base alle effettive necessità.

Nel replicare al senatore Cataldi, precisa che la classificazione verrà stabilita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo un'interlocuzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, [con un](#) ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i Comuni destinatari delle misure di sostegno anche sulla base di parametri socioeconomici. Tale criterio, tuttavia, deve essere considerato integrativo e non complementare rispetto a quelli prevalenti dell'altitudine e della pendenza.

Riconosce il merito della senatrice Gelmini di aver posto l'esigenza, in qualità di Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Draghi, di predisporre interventi strutturali, come indicato anche nell'Atto Senato n. 276, di cui si è tenuto conto nel disegno di legge n. 1054 d'iniziativa governativa. Ritiene inoltre opportuno prendere spunto dalle considerazioni del senatore Durnwalder, considerato che il Trentino-Alto Adige ha già dovuto confrontarsi con il problema dello spopolamento della

montagna. Vi sono poi alcune questioni comuni anche alle aree interne o svantaggiate e che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche, come la tutela dei piccoli negozi a fronte della grande distribuzione, oppure l'installazione della banda larga, realizzata da *Open fiber*, che tuttavia non ha completato i lavori.

Sulle questioni più tecniche si riserva un approfondimento in sede di esame degli emendamenti, sottolineando la disponibilità ad accogliere eventuali proposte migliorative.

Il ministro [CALDEROLI](#), nel ringraziare la relatrice per la replica esaustiva, puntualizza che la necessità di rivedere la classificazione dei Comuni montani è evidente, se si considera che attualmente questi rappresentano quasi il 50 per cento del totale, mentre il territorio montano è solo il 35 per cento di quello nazionale. Sottolinea che l'obiettivo è garantire un adeguato sostegno alle zone di montagna, per frenare lo spopolamento e, anzi, renderle di nuovo attrattive.

Ricorda che il Fondo per lo sviluppo della montagna è stato istituito con una dotazione di circa 100 milioni per il 2022 e di circa 200 milioni a decorrere dal 2023. Tuttavia, in via transitoria, il Governo ha deciso di garantire il 50 per cento delle risorse anche ai Comuni che rientravano nella classificazione finora vigente.

Nel replicare alla senatrice Gelmini, che ha auspicato un ricorso contenuto ai dPCm, precisa che questo strumento garantisce flessibilità nel rivedere la classificazione dopo la fase sperimentale.

Quanto alla dotazione finanziaria, in attesa che si determinino le condizioni di finanza pubblica per un ulteriore incremento, è opportuno verificare che i fondi siano spesi in modo appropriato, soprattutto la quota di competenza regionale e degli enti locali, mentre quella statale ormai si è ridotta allo 0,7 per cento circa ed è destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.

Segnala che vi è un'ulteriore difficoltà nella ripartizione dei fondi, causata da una allocazione delle risorse su una molteplicità di fondi di bilancio, come quelli per le zone disabitate, per le aree marginali e per le zone di confine. Ciò impedisce una efficiente programmazione pluriennale per gli interventi strutturali.

Esprime infine apprezzamento per i contributi forniti dai soggetti auditi e assicura la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica migliorative del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di svolgere martedì 9 luglio, a partire dalle ore 13, le restanti audizioni sui disegni di legge costituzionali n. [574](#) e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*). Successivamente, alle ore 16,30 sarà convocata la Sottocommissione per i pareri, mentre alle 16,40 si riunirà la Commissione in seduta plenaria per l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [794](#) (*Elargizioni benefici vittime incuria*), il cui termine di presentazione scade domani alle ore 12.

Si è poi concordato, per la giornata di mercoledì 10 luglio, di svolgere, a partire dalle ore 9, le restanti audizioni sui disegni di legge nn. [838](#) (*Benefici vittime del terrorismo*) e [991](#) (*Estensione benefici vittime del terrorismo*) e, a partire dalle ore 11, le audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*), mentre alle ore 14, in seduta plenaria, avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1054](#) (*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*), adottato quale testo base, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio.

Infine, si è convenuto di svolgere le audizioni sul disegno di legge n. [961](#) (*Mobilità forze dell'ordine*) mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 3 luglio, e per le ore 9 di domani, giovedì 4 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza:

- parere non ostativo sulla proposta 1.61, segnalando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (ant.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

Presidenza del Presidente

BALBONI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,35

AUDIZIONI DEL PROFESSOR GIOVANNI ALIQUO', DOCENTE DI DIRITTO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA IN RAPPRESENTANZA DEL SAVIP, DI ROBERTO GABINO, DIRIGENTE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE, DI GIULIO GRAVINA, VICE PRESIDENTE DELL'ANIVP, DI VINCENZO PIROLI, OPERATORE ED ESPERTO DEL SETTORE, DI MASSIMO RAFFI, SEGRETARIO GENERALE SINDACATO AUTONOMO VIGILANZA E DI ALBERTO GIOVANNI CORDIOLI, DIRIGENTE DELL'UFFICIO STAMPA DEL SINDACATO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 119, 902 E 1008 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GUARDIE GIURATE)

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

231ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), illustra il disegno in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 299 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 1054 adottato come testo base.

Comunica che la senatrice Gelmini ha ritirato gli emendamenti 2.0.3, 6.6 e 20.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice **GELMINI** (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 1.4, che inserisce tra le finalità del provvedimento anche il contrasto alla crisi climatica e allo spopolamento della montagna.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.5, 1.12 e 1.17, che intendono ampliare il novero dei Comuni montani destinatari dei benefici previsti dal disegno di legge del Governo. In particolare, l'emendamento 1.17 propone di integrare i criteri altimetrici e della pendenza con parametri socioeconomici e demografici, in modo da valorizzare tutte le zone che, pur non trovandosi ad altitudini significative, presentano comunque gravi svantaggi.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.1, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.19, che - in subordine ai criteri socioeconomici e demografici - propongono di tenere conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area alpina e appenninica. Pur comprendendo l'esigenza del Governo di ridurre la platea dei Comuni cui destinare le risorse del Fondo, rileva che, se si tiene conto solo dell'altitudine, si rischia di svantaggiare i territori del Centro-Sud.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si sofferma in particolare sull'emendamento 2.5, che integra i criteri della pendenza e dell'altitudine, al fine di classificare i Comuni montani, con parametri socioeconomici, quali il calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza dai principali centri urbani, la densità degli insediamenti produttivi e delle attività commerciali e il reddito medio *pro capite*.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 2.14 e 2.15, che valorizzano il ruolo del Parlamento, prevedendo che gli schemi dei decreti per la classificazione dei Comuni montani siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione per le questioni regionali. Qualora il Presidente del Consiglio intenda discostarsene, dovrebbe darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le risorse individuate dal Governo per il sostegno delle aree montane sembrano del tutto insufficienti. Inoltre, ritiene inspiegabile la sottrazione di prerogative economiche alle Regioni, da parte di un Governo che, con il processo di autonomia differenziata, sostiene invece di valorizzarle. Gli emendamenti all'articolo 4 del Gruppo PD sono volti invece ad ampliare le risorse finanziarie, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 4.5, che mira a escludere gli interventi di competenza statale dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), destinando invece a tal fine gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Con l'emendamento 4.0.5, su richiesta di molti sindaci, si propone di promuovere la montagna anche in ambito europeo.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 5, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 6.0.1, che intende promuovere le aggregazioni tra medici e pediatri nelle aree montane e in particolare gli investimenti per la telemedicina, in modo da favorire l'assistenza sanitaria e la medicina territoriale anche in zone disagiate.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 6.11 e 6.0.4, volti a dare un contributo costruttivo per risolvere le più significative criticità delle zone montane, relative in particolare alla sanità. A tal fine, sarebbe utile istituire un tavolo tecnico per la mappatura dei Comuni che si trovano in difficoltà, considerato che il territorio italiano è per la maggior parte montano, per la presenza della dorsale appenninica.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che le proposte di modifica in esame presentate dal Gruppo del PD sono volte a prevedere deroghe alle norme sul contingente del personale docente e scolastico, nonché ad ampliare le risorse in modo da garantire l'esercizio effettivo del diritto allo studio.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 stelle ha presentato proposte migliorative, in particolare per introdurre deroghe alle dimensioni delle classi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 8.3, cui attribuisce particolare rilievo, in quanto prevede l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti che scelgano percorsi di

studio legati allo sviluppo sostenibile e all'innovazione tecnologica delle zone montane.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 9.12, volto a garantire l'accesso alla rete internet in banda ultra larga nelle zone montane, indispensabile per garantire alle nuove generazioni le migliori opportunità di studio e lavoro.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 10, 11 e 12.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 013.1, che all'articolo 13 premette un nuovo articolo volto a prevedere sostegni specifici all'agricoltura di montagna.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 13.10, che estende la possibilità di affidamento dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio anche alle forme associative dei Comuni montani. Con l'emendamento 13.14, inoltre, si prevede un vincolo di ubicazione nei Comuni montani per le aziende agricole cui è possibile affidare l'esecuzione di tali lavori, al fine di incentivare le realtà locali.

Infine, l'emendamento 13.0.5 mira a definire i principi per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, richiamando una delega al Governo rimasta inattuata dal 2015.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 14.0.3, che prevede la valorizzazione dei beni e siti archeologici delle zone montane non interamente emersi, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico per la loro mappatura. Inoltre, con specifico riferimento al sito archeologico di Noto antica, si individuano le risorse necessarie per garantire il proseguimento degli scavi archeologici.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 15, 16 e 17.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 18.2 e 18.5, volti, rispettivamente, a eliminare la limitazione degli incentivi del lavoro agile ai soli Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o, in subordine, ad elevare tale limite fino a 15.000 abitanti.

Il senatore [GIORGIS](#) si sofferma in particolare sull'emendamento 18.0.2, a cui aggiunge la firma, che prevede sostegni economici alle piccole e medie imprese agricole e commerciali nei territori montani.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 19.1, che prevede una serie di incentivi e agevolazioni per coloro che svolgono la propria attività professionale in zone montane, come il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale o per canoni di locazione.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) si sofferma sull'emendamento 20.0.2, che prevede misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani in uso anche a privati, al fine di evitarne l'incuria e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, che finiscono poi per determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 21, 22 e 23.

Si intendono altresì illustrati gli ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Si riserva una valutazione ai fini dell'eventuale declaratoria di improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione

di oggi dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. 119, 902 e 1008 (*Disposizioni in materia di guardie giurate*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1054](#)

G/1054/1/1

[De Carlo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'agricoltura di montagna svolge un ruolo essenziale per la crescita sostenibile e per la realizzazione della transizione ecologica della nostra Nazione;

i beni pubblici prodotti dagli agricoltori di montagna rappresentano un valore aggiunto di particolare rilevanza specie in considerazione del contributo offerto all'occupazione e alla prevenzione dello spopolamento e dell'esodo rurale;

la politica agricola comune deve riconoscere questi valori collettivi attraverso una adeguata compensazione degli svantaggi competitivi che caratterizzano l'attività agricola e zootecnica in questi territori in modo da ridurre le debolezze strutturali insite nella conformazione geografica di tali aree;

il sostegno all'agricoltura di montagna è necessario a garantire il mantenimento dei presidi ambientali e sociali indispensabili alla sostenibilità dell'intero sistema economico, nonché ad assicurare lo straordinario patrimonio di qualità e tradizioni alimentari che rende la nostra Nazione una eccellenza a livello mondiale;

la produzione agricola, specie quella di montagna, genera sempre maggiori aspettative per i cittadini consumatori che chiedono sicurezza degli alimenti, benessere animale, cibo di qualità e minori impatti ambientali.

Impegna il Governo:

ad intervenire nelle competenti sedi unionali affinché la Politica agricola comune per la programmazione post 2027 preveda un aumento della dotazione dei premi riservati alle attività agricole di montagna, e in particolare ai pascoli di montagna, anche a fronte delle riduzioni apportate a tali pagamenti nella programmazione in corso.

G/1054/2/1

[Dreosto](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge numero 1054, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane,

premessi che:

l'articolo 1 della disposizione in esame, ne chiarisce la finalità, ovvero valorizzare e tutelare le specificità delle zone montane, e quindi anche delle foreste, prevedendo che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, individuino e adottino interventi necessari a promuovere processi di sviluppo coerenti con le loro caratteristiche intrinseche, ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, ma anche del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali;

inoltre, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del

paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative;

le aree boschive e forestali italiane sono tra le più ricche di biodiversità in tutta Europa, con caratteristiche molto differenti e distinte lungo il territorio nazionale, e sono anche realtà estremamente fragili e vulnerabili e come tali la loro gestione è altamente sito-specifica e strettamente dipendente dal territorio in cui sono inserite;

la foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, è la più grande foresta demaniale d'Italia; si tratta di una foresta con una storia millenaria e con caratteristiche peculiari che la rendono patrimonio unico, caratterizzato dalle faggete e boschi di pini, larici e abeti bianchi e rossi e ricco di varietà arborea molto pregiate tra cui l'abete rosso detto "di risonanza" particolarmente indicato per la costruzione degli strumenti musicali a corda;

la foresta di Tarvisio è gestita da più di un secolo secondo un piano che garantisce una copertura arborea continua e il rinnovamento naturale delle specie autoctone inclusi interventi che hanno consentito di tenere sotto controllo il diffondersi tra gli abeti rossi dell'infezione da Bostrico, che ha causato ingenti danni al patrimonio boschivo nazionale;

le caratteristiche peculiari della foresta di Tarvisio, la rendono patrimonio unico da tutelare in maniera mirata con strumenti specifici e consoni alla propria storia, cultura ed economia, che parta da indagini, programmazione, pianificazione e gestione dei boschi, e che si fondi su chiari aspetti conoscitivi, formativi e finanziari;

una gestione regionale, unitamente alle misure di co-gestione che prevedano la partecipazione delle comunità e delle realtà locali, è pertanto lo strumento da ritenersi più idoneo per una realtà come quella della foresta di Tarvisio, al pari di quanto è accaduto per altre realtà boschive sul territorio nazionale, nel rispetto del principio di diretta gestione dei territori della foresta,

impegna il Governo:

a valutare, per gli aspetti di propria competenza, misure ed interventi a sostegno del trasferimento della foresta di Tarvisio, nel Comune di Tarvisio, provincia di Udine, al patrimonio indisponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, parimenti a quanto avvenuto negli scorsi decenni per la maggior parte dei beni forestali siti in regioni a statuto ordinario.

G/1054/3/1

[Spelgatti, Tosato](#)

Il Senato,

premesso che l'introduzione del registro dei terreni silenti, essendo finalizzata a promuovere il recupero delle proprietà fondiari e frammentate e dei terreni abbandonati nelle zone montane si muove nella positiva direzione dell'aggregazione fondiaria, della rivalorizzazione dei soprassuoli boschivi e del successivo avvio all'utilizzazione selvicolturale, anche ai fini dello sviluppo della bioeconomia;

considerato, tuttavia, che al fine di rendere effettivo il recupero ed il proficuo utilizzo dei citati terreni, l'istituzione del registro dovrebbe essere accompagnata da misure di incentivazione degli investimenti mirati a tali fini,

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare risorse ulteriori, anche nell'ambito della elaborazione ed attuazione della Strategia per la montagna italiana di cui all'articolo 3 della presente legge, al fine di favorire il superamento della parcellizzazione fondiaria e promuovere la razionale e redditizia utilizzazione dei terreni abbandonati nelle zone di montagna, anche nell'ottica di incentivare il

ripopolamento e la ripresa economica di tali aree.

G/1054/4/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premessi che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

è imprescindibile il fatto che la disponibilità annuale di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, debba necessariamente essere adeguata e commisurata agli ambiziosi obiettivi che la Strategia per la montagna italiana (SMI) si prefigge di raggiungere e "mettere a terra";

considerate le osservazioni e le proposte presentate a margine delle diverse audizioni di esperti e rappresentanti di categoria avvenute nell'ambito dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, tra le quali figura la necessità di ottenere una garanzia circa l'entità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che dovrà almeno mantenere la sua dotazione annuale di 200 milioni di euro fino al 2033, invitando lo Stato a non attingere risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza,

impegna il Governo:

a garantire che la dotazione annuale di almeno 200 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) venga mantenuta fino al 2033, senza che lo Stato attinga risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza.

G/1054/5/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premessi che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale;

con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del provvedimento in questione, ci si sia posti lo scopo di dare ampia e piena attuazione agli

ambiziosi obiettivi che compongono la più generale Strategia per la montagna italiana (SMI),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire l'accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) da parte del Collegio nazionale guide alpine italiane e del Collegio nazionale maestri di sci italiani per finanziare progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività di formazione propedeutiche all'avvicinamento dei giovani a una frequentazione sempre più consapevole e informata delle zone montane.

G/1054/6/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in favore di persone fisiche e/o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili e ruderi abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro successivo utilizzo, di concessioni di finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto a copertura di spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in oggetto e del riconoscimento di garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di

entità non superiore a 10.000,00 euro finalizzati al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività e all'apertura di linee di credito a breve termine,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a individuare apposite misure agevolative di supporto a favore di tutte le imprese presenti e operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, anche elevando le soglie di riduzione di imposta già esistenti, oltre a prevedere un'agevolazione dell'IVA al 10% per tutte quelle tipologie di attività con sede legale e operativa nei comuni montani svantaggiati.

G/1054/7/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane,

aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la sua eventuale sostenibilità, a valutare la modifica dell'articolo 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'esenzione dell'IVA per le prestazioni rese nell'ambito dell'insegnamento sportivo, e più precisamente le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionali, rese da istituti o scuole, ove riconosciuti dallo Stato o dalle Amministrazioni locali come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni nonché da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche, universitarie, impartite da insegnanti a titolo personale.

G/1054/8/1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la sua eventuale sostenibilità, a valutare la modifica dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escludendo indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67, nonché i redditi prodotti ai sensi dell'articolo 53 dai maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, dal concorso a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro.

Art. 1

1.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e

dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idro geologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).»

1.2

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini» inserire le seguenti: «del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché».

1.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini» inserire le seguenti: «del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché».

1.4

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini» inserire le seguenti: «del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché».

1.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «importanza strategica ai fini» inserire le seguenti: «del contrasto alla crisi climatica e demografica.».

1.6

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per le finalità di cui al presente articolo, occorre tenere conto che, per affrontare l'attuale crisi climatica, è necessario presidiare il sensibile territorio montano, rafforzando le comunità umane ivi esistenti o creandone di nuove, con prospettive non solo di autosufficienza, ma anche di crescita economica e sociale e, pertanto, in grado di conservare ed evolvere l'identità tradizionale, le arti e i mestieri storici dei territori montani, nonché di garantire un livello di vita tale, in termini di qualità, da attrarre e mantenere nelle zone montane le future generazioni».

1.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «rispettive competenze» inserire le seguenti: «, mirando ad una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane»;*

b) *dopo le parole: «Fondo di cui all'articolo 4» inserire le seguenti: «, facendo riferimento a una disciplina innervata dal principio di sussidiarietà».*

1.8

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ciascuno in base alle rispettive competenze,» inserire le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarità territoriali e del principio di insularità sancito dell'articolo 119 della Costituzione,».

1.9

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'agevole accesso» con le seguenti: «il pieno accesso».

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'agevole accesso» con le seguenti: «il pieno accesso».

1.11

[Ambrogio](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'agricoltura e la gestione forestale» inserire le seguenti: «, anche mediante lo sviluppo della filiera legno-energia, basata sul principio dell'utilizzo a cascata, quale settore con potenziali di ricaduta positivi dal punto di vista economico, produttivo e occupazionale»

1.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.13

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.15

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le zone montane relative ai comuni montani insulari, i soggetti di cui al comma 1 individuano gli ulteriori e specifici interventi, tenendo conto della peculiarità dell'insularità e delle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione».

1.16

[Zedda](#)

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.17

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.18

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Aggiungere infine il seguente comma: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.0.1

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE».

Art. 2

2.1

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.2

[Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 1, sostituire le parole «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.3

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.4

[Spagnolli, Unterberger, Patton](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere, in fine, le seguenti: «, con gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o

ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, dell'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite»;

b) *al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, sulla base delle indicazioni pervenute da parte delle Regioni».

2.5

[Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché sulla base di parametri socio-economici, quali il calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza ed i tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il reddito medio pro capite».

2.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.9

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica».

2.11

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione».

2.12

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare».

2.13

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nella definizione dell'elenco di cui al presente comma sono comunque fatte salve le classificazioni di comuni montani vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

2.14

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

2.15

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

2.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

2.17

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere il comma 2.

2.18

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge» inserire le seguenti: «delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento».

2.19

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo le parole: «parametri socioeconomici» inserire le seguenti: «tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite».

2.20

[Lisei](#), [Zedda](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» inserire le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.21

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» inserire le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» inserire le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.100

I Relatori

All'articolo 2, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «l'elenco» con le seguenti: «uno o più elenchi».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «l'elenco» con le seguenti: «l'elenco o gli elenchi»;

al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: «Programmazione strategica, risorse e monitoraggio»;

all'articolo 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dell'elenco» con le seguenti: «dell'elenco o degli elenchi».

2.23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei Ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.24

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.101

I Relatori

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti: «3-bis. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.

3-ter. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 3-bis è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente

e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

3-quater. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma *3-ter* è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovi compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

2.26

[Castelli](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «*3-bis.* Nel caso di due o più comuni contigui per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e *1-bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la cui superficie complessiva è composta da più del 50 per cento da comuni di cui all'elenco del precedente comma 2, le disposizioni della presente legge vengono estese a tutti i comuni interessati dallo stato di emergenza».

2.0.1

[Tosato](#), [Bergesio](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole "delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

b) al comma 703, la parola "adottano" è sostituita dalla seguente: "adotta";

c) al comma 703, le parole "alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria" sono sostituite dalle seguenti: "alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura";

d) al comma 703, infine è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo *1-bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";

e) dopo il comma 703, è aggiunto il seguente: "*703-bis.* La deroga prevista dall'articolo *1-bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti"».

2.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

2.0.3

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

2.0.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale

previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

Art. 3

3.1

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e

le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.2

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere la crescita» inserire la seguente: «autonoma».

3.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, nonché» aggiungere le seguenti: «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, nonché» inserire le seguenti: «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.5

[Castelli](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle politiche territoriali attuate dal Commissario Straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

3.6

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «citato decreto-legge n. 124 del 2023.» inserire il seguente periodo: «È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondi di cui all'articolo 4 della presente legge».

3.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «previa intesa» con le seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa».

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

3.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

3.10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

3.11

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere in fine i seguenti : «2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - è istituito il Tavolo tecnico scientifico permanente per la pianificazione, lo sviluppo e la protezione della montagna italiana.

2-ter. Il Tavolo tecnico scientifico si avvale della collaborazione, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri, di Università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati e coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'elaborazione delle politiche pubbliche di realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1 della presente legge e nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna».

3.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni».

Art. 4

4.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato «FOSMIT », finanzia: a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo; b) la SNAMI; c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge. 2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane. 3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge».

4.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b)*;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;*

c) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

d) *sopprimere il comma 4;*

e) *al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».*

4.3

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».*

c) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

d) *sopprimere il comma 4;*

e) *al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».*

4.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b)*;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».*

4.5

[Gelmini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b)*;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».*

4.6

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b)*;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021,*

n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.7

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annuo a decorrere dal 2024"».*

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, sopprimere le parole «e b)».*

4.8

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le parole: «lettera a)».*

4.9

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, sopprimere le parole: «e b)».*

4.10

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) gli interventi aggiuntivi di competenza statale sulle zone montane specificatamente rivolti al contrasto degli svantaggi da insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con prioritario riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto».

4.11

[Manca](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.12

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.13

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. In sede di programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle articolazioni regionali di ANCI e UPI. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.15

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «ripartizione».

4.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Manca](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

4.17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

4.0.1

[Liris](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. In relazione alla diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 14.687.659,24.

2. A fronte delle minori richieste di risarcimento in corso, presentate in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero del turismo ai sensi del predetto articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

3. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

4. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, sentito il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».

4.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base agli specifici oneri ulteriori gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza».

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.».

4.0.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, un'aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante».

4.0.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

4.0.5

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

4.0.6

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il aggiungere:

«Art. 4-bis.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni».

Art. 5

5.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane».

Art. 6

6.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4».

6.2

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, siano essi medici oppure medici in formazione o specializzandi,».

6.3

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei

comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza (unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario».

6.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. Ai fini di cui al comma *1-bis*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario».

6.5

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità».

6.6

Gelmini

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità».

6.7

Camusso

Al comma 2, dopo le parole «in strutture sanitarie e socio-sanitarie» inserire la seguente «pubbliche».

6.8

Durnwalder, Patton

Al comma 2, dopo le parole: "il servizio di medico di base" inserire le seguenti: "o di medico veterinario".

6.9

Testor, Spelgatti, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.";

b) al comma 5, sostituire le parole "ai commi 2 e 3" con le seguenti "ai commi 2, 3 e 3-bis ";

c) al comma 6, sostituire le parole "ai commi 2 e 3" con le seguenti "ai commi 2, 3 e 3-bis ".

6.10

Occhiuto, Ternullo

Al comma 4, sostituire le parole: «e i pediatri di libera scelta» con le seguenti: «, i pediatri di libera scelta, gli infermieri di medicina generale e gli assistenti amministrativi di studio medico».

6.11

Maiorino, Cataldi

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.".

6.12

Nicita, Meloni

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei

gravi deficit infrastrutturali esistenti".

6.13

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Nei servizi sanitari di prossimità erogati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la telemedicina riveste un ruolo fondamentale e la digitalizzazione si pone a presidio dell'accesso all'assistenza sanitaria, inclusa quella specialistica, anche nelle aree più remote, e del miglioramento nella cura dei pazienti con televisita, telemonitoraggio e continuità nelle cure.

7-ter. La telemedicina implica l'uso delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie, per: aumentare la fornitura dei servizi sanitari; consentire lo scambio dei dati tra gli utilizzatori e tra i diversi operatori sanitari; veicolare procedure diagnostiche avanzate tramite l'impiego di dispositivi medici, indossati dal paziente o installati nella sua abitazione o anche utilizzati da un intermediario che opera sotto la guida di un operatore sanitario remoto; migliorare nelle montagne italiane, in termini di efficienza ed efficacia, l'organizzazione stessa del Servizio Sanitario Nazionale tra operatori sanitari e tra operatori e paziente.»

6.14

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei servizi sanitari di prossimità erogati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la telemedicina riveste un ruolo fondamentale e la digitalizzazione si pone a presidio dell'accesso all'assistenza sanitaria, inclusa quella specialistica, anche nelle aree più remote, e del miglioramento nella cura dei pazienti con televisita, telemonitoraggio e continuità nelle cure».

6.0.1

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)

1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché del decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;

b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno 10 anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina».

6.0.2

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Strutture ospedaliere Zone montane delle regioni insulari)

1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della Salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

c) Il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno 5/10 anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via area per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2024-2026».

6.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Zone Franche Montane)

1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.

2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

6.0.4

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi sanitari di montagna)

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

- a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;
- b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;
- c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;
- d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;
- e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;
- f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1».

6.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi sanitari di montagna)

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

- a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;
- b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;
- c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;
- d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;
- e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;
- f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1.»

Art. 7

7.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello

prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7».

7.2

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 2.

7.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere il comma 2

7.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 e delle aeree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all' articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».*

7.5

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in

deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «scuole di montagna di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile,».

7.7

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «e ai fini delle formazioni delle classi» con le seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi».*

7.8

[Zedda](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.9

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8"».

7.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti Uffici scolastici regionali sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.13

[Paganella](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229";

b) al comma 2, dopo le parole: " comma 1" sono inserite le seguenti: " e 1-bis"».

7.14

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca"».

7.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna saranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca"».

7.16

[Testor](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «ai commi 4 e 5» con le seguenti: «ai commi 4, 5 e 5-bis»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 4 e 5» con le seguenti: «ai commi 4, 5 e 5-bis».*

7.17

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali dei precedenti commi sono incrementati della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti».

7.18

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3, il Fondo di cui all'articolo 4 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è previsto un finanziamento di 75 milioni per gli anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

7.20

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell'articolo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024».

7.0.1

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035».

7.0.2

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per i tribunali siti in aree montane)

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento, il Ministero della giustizia provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza».

Art. 8

8.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» *con le seguenti:* «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di attuare la rigenerazione culturale dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, gli accordi di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

a) l'istituzione di poli in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio finalizzate agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali;

b) il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane;

c) la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti»;

c) *al comma 5, dopo le parole:* «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti:* «nonché delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis».

8.2

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» *con le seguenti:* «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» *con le seguenti:* «delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis».

8.3

[Gelmini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» *con le seguenti:* «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle

risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis».

8.4

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» con le seguenti: «per la valorizzazione culturale e artistica».

8.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» con le seguenti: «per la valorizzazione culturale e artistica».

8.6

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.».

8.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4».

8.8

[Castelli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della Intelligenza artificiale in settori come l'agritech o il manufacturing. Il programma di partenariato è basato su *sponsorship* e altre forme di liberalità».*

8.9

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con priorità per coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

8.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» aggiungere le seguenti: «con priorità per coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

Art. 9

9.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui all'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga».

9.2

[Della Porta](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi della strategia nazionale italiana per la banda ultra larga, i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali».

9.3

[Ternullo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi della strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga, i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali».

9.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, prima delle parole: «i contratti di programma» inserire le seguenti: «Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono definiti»

9.5

[Sigismondi](#), [De Priamo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale».

9.6

[Ternullo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, fermo» a: «digitale».

9.7

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale».

9.8

[Sigismondi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale» con le seguenti: «Le condizioni di realizzazione sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale».

9.9

[De Priamo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda

cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga».

9.10

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga» con le seguenti: «L'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano.».

9.11

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga» con le seguenti: «L'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano.».

9.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga» con le seguenti: «L'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano.».

9.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga» con le seguenti: «L'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano.».

9.14

[Basso](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».*

9.15

[Della Porta](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis . Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree montane del Paese, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2025. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

9.16

[Murelli](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree montane del Paese, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2025. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

9.17

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree montane del Paese, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2025. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

9.18

[De Priamo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di sostenere la diffusione della banda ultra larga nei territori montani, il Canone di cui al comma 831-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente è ridotto del 50 per cento nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone rimodulato dagli altri canoni e tributi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

9.19

Occhiuto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di sostenere la diffusione della banda ultra larga nei territori montani, il Canone di cui al comma 831-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente è ridotto del 50 per cento nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone rimodulato dagli altri canoni e tributi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

9.20

Castelli

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le *start up* innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico in favore del tessuto produttivo locale».*

9.21

Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani prevede il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse Amministrazioni ed Enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento».

9.0.1

Basso, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agenzia nazionale per le frequenze)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese dei territori dei comuni delle zone montane di cui all'articolo 2, comma 2, l'accesso alle frequenze radio impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia nazionale delle frequenze.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio dei relativi effetti ambientali e per la salute, nonché quello di gestire tutte le frequenze radio in Italia impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, nei settori riguardanti trasporti, internet delle cose, televisione digitale terrestre, difesa nazionale e industria.

3. L'Agenzia di cui al comma 1 rappresenta il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito della cooperazione e negoziazione delle posizioni italiane nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze, oltre a costituire il punto di ingresso per gli operatori satellitari per registrare le loro frequenze nel registro internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

4. L'agenzia di cui al comma 1 è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Opera, tramite accordi, al fine di istituire siti radio garantendo la compatibilità elettromagnetica e monitorandone effetti e impatti. Oltre a gestire le autorizzazioni d'installazione, l'Agenzia medesima è responsabile del monitoraggio e del controllo dell'utilizzo delle frequenze, e garantisce l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate agli utenti grazie al lavoro quotidiano

degli agenti sul campo.

5. L'Agenzia di cui al comma 1 propone al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute, nel quadro dell'armonizzazione europea.

6. In presenza di conflitti tra operatori, l'Agenzia di cui al comma 1 opera come sede di risoluzione delle interferenze.

7. L'Agenzia di cui al comma 1, in occasioni di eventi e manifestazioni che richiedono un elevato impiego di frequenze, interviene per pianificare e controllare l'utilizzo delle frequenze temporaneamente consegnate sul territorio e garantire il regolare svolgimento dell'evento.

8. Oltre ai compiti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale delle frequenze:

a) monitora l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche;

b) definisce su delega del Governo i valori limite che garantiscono l'assenza di effetti sulla salute e vigila sul rispetto degli stessi;

c) garantisce inoltre la conformità delle apparecchiature radio e dei terminali disponibili sul mercato effettuando misure del tasso di assorbimento specifico (SAR);

d) garantisce la tutela della ricezione del segnale televisivo e gestisce i reclami dei telespettatori quando hanno difficoltà a riceverlo, purché tali difficoltà non siano legate alle loro apparecchiature individuali.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, all'Agenzia nazionale delle frequenze è assegnato un contingente di personale non superiore a 100 unità, individuato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla data del 31 dicembre 2023, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere».

9.0.2

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)

1. A partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

2. La deduzione di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.

4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

9.0.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali)

1. Le Autorità di regolazione competenti per i servizi pubblici essenziali, nel determinare con autonoma azione amministrativa le tariffe, tengono debitamente conto, ai fini del loro riconoscimento tariffario, dei maggiori costi di capitale ed operativi che contraddistinguono le zone montane con specifico riferimento a quelle appartenenti alla zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avvalendosi, se ritenuto necessario, di appositi strumenti di perequazione».

9.0.4

[Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento».

Art. 10

10.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo

10.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10-bis.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto».

10.3

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».

10.4

[Occhiuto, Ternullo](#)

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».

10.5

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».

10.6

[Castelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: «e del rischio sismico,».

10.7

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nonché lo sviluppo» inserire le seguenti: «dell'attività agricola e».

10.8

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Al comma , dopo le parole: «nonché lo sviluppo» inserire le seguenti: «dell'attività agricola e».

10.9

[Ambrogio, De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tradizionali e innovative» inserire le seguenti: «tese a massimizzare i benefici socio-economici e ambientali volti alla creazione di valore aggiunto e occupazione, incrementare il potere di acquisto, sostenere la realizzazione di moderni impianti tecnologici alimentati a biomasse legnose a misura di filiera promuovendo e attuando comunità energetiche rinnovabili termiche ed elettriche, garantendo la sicurezza nell'approvvigionamento energetico e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica».

10.10

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» inserire le seguenti: «, dell'utilizzo energetico e termico del legno».

10.11

[Potenti, Spelgatti, Tosato](#)

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» inserire le seguenti: «e della loro conservazione».

10.12

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai

pascoli».

10.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli».

10.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei

comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori».

10.0.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

10.0.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

Art. 11

11.1

[Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, nelle zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, in considerazione della ricchezza di biodiversità che ospitano, la natura è conservata in equilibrio con le attività umane consentite, anche al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio tipico di ciascun territorio montano, ai sensi delle normative di settore e tenuto conto dell'obbligo, stabilito dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, di conservare gli *habitat* che contengono le specie autoctone, le quali principalmente costituiscono tale biodiversità.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, pianificano e promuovono l'attuazione delle misure di valorizzazione e di conservazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, ed esercitano la corrispondente vigilanza.

3. Ai fini della presente legge ed, in particolare, per gli obiettivi stabiliti al comma 1 del presente articolo, in caso di prelievo dall'ambiente naturale di individui di specie animali protette, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, agli atti corrispondenti assunti dall'autorità competente, in quanto adottati nel pubblico interesse, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 544-*bis* c.p. e all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

11.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003».

11.3

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003».

11.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di

carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003».

11.5

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono e vigilano» inserire le seguenti: «attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate.».

11.6

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definendo anche un numero massimo di grandi carnivori compatibili con le finalità della presente legge».

11.7

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno delle zone montane di cui alla presente legge, le Regioni e le Province autonome definiscono aree nelle quali non possono essere attuate misure di prevenzione e di tutela delle greggi a causa delle condizioni geomorfologiche. In tali zone i presupposti e le condizioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, primo periodo, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono considerati soddisfatti».

11.8

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presenza massima dei grandi animali carnivori è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

11.0.1

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024».

Art. 12

12.1

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, sono necessarie una pianificazione ed una programmazione di interventi nel medio e lungo periodo, da effettuarsi da parte delle Regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, che possono ricomprendere lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, sistemazioni idraulico forestali di alvei, di rafforzamento dei versanti e di protezione delle infrastrutture e degli insediamenti di fondovalle.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle Regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane».

12.2

[Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio» inserire le seguenti: «della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali.»

12.3

[Potenti](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle loro caratteristiche morfologiche» inserire le seguenti: «, di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche.»

12.4

[De Priamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» inserire le seguenti: «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori.»

12.5

[Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» inserire le seguenti: «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori.»

12.6

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» inserire le seguenti: «e l'utilizzo

idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori».

12.7

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innnevamento artificiale» inserire le seguenti: «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori».

12.0.1

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis*), aggiungere la seguente: "*s-ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita dall' articolo 3, comma 2, lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale, e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«10-bis

(Disposizioni per i cantieri temporanei forestali)

1. Nei cantieri forestali temporanei, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q*), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con le regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e del politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in merito al rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività».

12.0.2

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10 in materia di alberi e boschi monumentali d'Italia)

1. L'articolo 7, della legge 14 gennaio 2023, n. 10, è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intende:

a) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale per proteggere l'apparato radicale e un intorno utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono considerati «boschi monumentali» le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali che presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

4. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 3 è istituita una Zona di Protezione del Bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono stabilite le modalità e le procedure per il censimento ed il riconoscimento dei boschi monumentali da parte delle Regioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, per la redazione e il periodico aggiornamento da parte delle regioni degli elenchi di cui al comma 8, nonché per le misure di cura e di tutela e relative procedure autorizzative, ed è altresì istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 4 e 5 è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del Comune nel cui

territorio essi sono radicati e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere alla regione avverso l'inserimento nei modi e nei tempi previsti per legge. Gli elenchi degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia sono aggiornati periodicamente e messi a disposizione, tramite sito internet istituzionale, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

7 Il Comune, di propria iniziativa o su specifica segnalazione, effettua il censimento degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio, ne dà comunicazione al proprietario e propone l'attribuzione di monumentalità alla regione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

8. Le regioni raccolgono le proposte pervenute dai Comuni, salvo quanto previsto dal comma 9, e, qualora sussistano le condizioni previste dal comma 1, riconoscono la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito all'interno degli elenchi redatti dalle regioni e trasmessi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. A decorrere dalla data di trasmissione alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, si applicano, in via transitoria, i commi 2, 9, 10 e 11 del presente articolo, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle Regioni, di cui al comma precedente.

10. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre centottanta giorni dalla data di pervenuta segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, l'ente regionale provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

11. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per la redazione degli elenchi di cui ai commi precedenti. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione vengono trasmesse direttamente al settore regionale competente per gli alberi monumentali. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al precedente comma 2-*quinquies*. Dell'avvenuto censimento ai sensi del presente comma viene data notifica da parte della regione al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale oppure ancora l'intervento incisivo sul bosco medesimo non autorizzato si applica la sanzione amministrativa di cui al comma precedente aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità o in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere

obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

14. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la Regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali».

12.0.3

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico)

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le Unioni di Comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.

2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. I Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

12.0.4

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente Legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni».

12.0.5

[Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane siciliane)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane siciliane,

entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il Presidente della Regione».

Art. 013

013.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 013.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

Art. 13

13.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «alle associazioni fondiarie» inserire le seguenti: «, ai Comuni montani e alle loro forme associative».

13.2

[Bergesio](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,» con le seguenti: «che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,».

13.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Ai commi 1, 2 e 3 dopo le parole: «benefici per l'ambiente», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, per la manutenzione del territorio, per l'economia».

13.4

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» e «4 milioni», rispettivamente con le seguenti: «25 per cento» e «30 milioni».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.5

[Testor](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «di cui ai commi 1 e 1-bis».

13.6

[Parrini](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle società cooperative che operano nelle zone montane di ulteriori codici ATECO per attività primaria, coerentemente con le plurime attività economiche svolte».

13.7

[Parrini](#)

Sopprimere il comma 5.

13.8

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del citato codice a imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori».

13.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti:* «e le loro forme associative».

13.10

[Gelmini](#)

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti:* «e le loro forme associative».

13.11

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 2, comma 1» *inserire le seguenti:* «e le loro forme associative».

13.100

I Relatori

All'articolo 13, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori» *con le seguenti:* «a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende

agricole ovvero a gestori di rifugi, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del Codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà nonché a consorzi forestali ed associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori».

13.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, dopo le parole: «aziende agricole» inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

13.13

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 5, dopo le parole: «aziende agricole» inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

13.14

[Gelmini](#)

Al comma 5, dopo le parole: «aziende agricole», inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

13.15

[De Carlo](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: «5-bis. Per i contratti e gli atti aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a 1 ettaro, ricadenti prevalentemente in comuni qualificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e in cui una delle parti è un imprenditore agricolo, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A - Notai, annessa al Regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

5-ter. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipula dei contratti e atti di cui al comma 5-bis, nonché le relative certificazioni, sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria comunali.

5-quater. Agli oneri di cui ai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

13.16

[De Carlo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione».

13.17

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane,

gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

13.18

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

13.19

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021 a condizione che sia garantita la loro tracciabilità».

13.0.1

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio».

13.0.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio».

13.0.3

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Aliquote IVA)

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e

forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio "Prodotti di montagna".

2. L'esenzione di cui al comma 1, si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

13.0.4

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico

operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi».

13.0.5

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.»

13.0.6

[Bergesio](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di terreni agricoli)

1. I contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a due ettari ricadenti prevalentemente nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rogati dal segretario comunale o dal segretario della comunità montana qualora almeno una delle parti sia un imprenditore agricolo. I predetti contratti ed atti sono assoggettati esclusivamente al pagamento dei diritti di rogito previsti per l'intervento del segretario rogante, oltre che alle imposte di legge.

2. Per i contratti e gli atti di cui al precedente comma 1 rogati da un notaio, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

3. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per i contratti e gli atti di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma, entro il limite massimo di due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «articoli 3, 8 e 12» con le seguenti: «3, 8, 12 e 13-bis».

Art. 14

14.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Reti escursionistiche di montagna)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo delle reti escursionistiche delle zone montane quali infrastrutture viarie fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei relativi territori nonché per la diffusione di un turismo ecosostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei relativi percorsi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Chiunque intraprende un percorso escursionistico in zone montane è responsabile della sicurezza e della protezione della propria persona nonché dei soggetti minori di età o incapaci accompagnati ed è tenuto a informarsi per conoscere i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio. I fruitori dei percorsi escursionistici, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono l'escursione con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi, si attengono alle indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche».

14.0.2

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dall'attraversamento dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, n.52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, site nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1».

14.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)

1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della Cultura istituisce con proprio decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.

2. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della Cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, nel decreto di cui al comma 1, le risorse disponibili finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2024-2026».

Art. 15

15.1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il ripopolamento delle zone montane» inserire le seguenti: «, in funzione di contrasto allo spopolamento e di promozione e sviluppo delle attività commerciali, organizzazione e fruizione dei servizi essenziali, protezione civile e reti di comunicazione volti al superamento delle disparità economiche e sociali tra persone,».

15.2

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e il superamento delle disparità economiche delle disparità economiche e sociali tra persone si concretizza attraverso lo strumento della perequazione e dell'agevolazione fiscale strutturale, con misure generali nella fiscalità diretta e indiretta e con misure puntuali con l'istituzione di Zone Montane a Fiscalità di Vantaggio, Zone Franche Montane e Zone Economiche Speciali Montane».

Art. 16

16.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna».

16.2

[Castelli](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ulteriori professioni di montagna» inserire le seguenti: « - e in particolare professionisti e tecnici specializzati nell'innovazione sostenibile e nell'agricoltura di precisione -,».

16.3

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'esercizio della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81 e alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, è subordinato al possesso della relativa abilitazione e all'iscrizione negli appositi albi regionali, suddivisi per disciplina, livello e grado professionale e tenuti dai rispettivi collegi regionali dei maestri di sci e delle guide alpine.

2-ter. Le singole Regioni provvedono alla disciplina dell'istituzione degli organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina nonché alla disciplina delle funzioni di vigilanza regionale.

2-quater. Il Collegio Nazionale delle Guide Alpine italiane e il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale, tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono accedere al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), per finanziare progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano.

2-quinquies. In materia di reddito imponibile dei maestri di sci, l'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), è sostituito con il seguente: «2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67, nonché i redditi prodotti ai sensi dell'articolo 53 dai maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81 non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

16.0.1

[De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.0.2

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

1.L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.0.3

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative

localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.0.4

[De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.5

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.6

[Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.7

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

16.0.8

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Accompagnamento e assistenza tecnica in ambienti naturali e siti artificiali con esposizione a rischio)

1. L'esercizio delle attività libero professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, di accompagnatore di media montagna e di guida vulcanologica è subordinato alle rispettive abilitazioni tecniche conseguite per ciascuna delle predette professioni nonché alle ulteriori abilitazioni tecniche conseguite con apposite specializzazioni definite dal Collegio Nazionale delle

Guide Alpine (Conagai).

2. L'abilitazione alle differenti professioni e predette specializzazioni, consente alle guide alpine di svolgere l'esercizio professionale dell'accompagnamento e assistenza tecnica in ambienti naturali e siti artificiali con esposizione al rischio di caduta e nei lavori in quota, in tutto il territorio nazionale su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà. Partecipano alle operazioni cosiddette S.A.R. (Search and Rescue) e di protezione civile sulla base di accordi di programma e convenzioni.

3. Nella professione regolamentata delle guide alpine, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, artt. 21 e 23, rientrano le figure degli accompagnatori di media montagna e le guide vulcanologiche, nell'interesse generale della protezione dei consumatori e dell'ambiente, con assunzione di posizione di garanzia, da parte del titolare della professione regolamentata, rispetto ai beni giuridici sottostanti, nella valutazione e gestione di rischi.

4. Le regioni, qualora esercitino la facoltà di prevedere la formazione e l'abilitazione degli accompagnatori di media montagna ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 6 del 1989, definiscono le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento, ossia gli ambiti spaziali e geografici riservati agli accompagnatori di media montagna, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati, delle vie ferrate e dei terreni che richiedono, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o di qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico.

5. Le regioni, qualora esercitino la facoltà di cui all'art. 21, comma 1, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, prevedono l'iscrizione in apposito elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna (AMM), tenuto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine o, in sua mancanza, dal Collegio Regionale contiguo per territorialità o interesse lavorativo, come condizione per l'esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna.

6. È libera la sola attività di divulgazione turistica e ambientale in aree montane, purché svolta in itinerari escursionistici del tutto privi di difficoltà tecniche e dell'esposizione al pericolo per la sicurezza degli utenti, a prescindere dal fatto che sia richiesto o meno l'uso di attrezzatura e tecnica alpinistica.

7. In materia di ordinamento della professione di guida alpina, sono soppressi l'art. 3, comma 4, e l'art. 5, comma 1, lett. c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Art. 16-ter

(Progettazione, tracciatura, realizzazione e manutenzione di itinerari alpinistici)

1. Ai fini della progettazione, tracciatura, realizzazione e manutenzione degli itinerari di arrampicata in ambienti naturali, di sentieri attrezzati, di vie ferrate, di discese torrentistiche e di itinerari ipogei, sono adottate linee guida nazionali per l'attrezzatura dei siti naturali e dei percorsi attrezzati, con decreto del Ministro del Turismo, sentito il parere del Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

2. Le linee guida sono depositate presso il Ministero del Turismo e riportate sul sito internet del predetto Ministero, dandone correlativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Esse sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro del Turismo, acquisito il parere del gruppo tecnico scientifico di cui al comma 3 del presente articolo nonché il parere del Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

3. Con decreto del Ministro del Turismo sono stabilite le modalità di elaborazione delle linee guida da parte del gruppo tecnico scientifico multidisciplinare, costituito, su nomina del Ministro del Turismo, da cinque esperti in materia, dei quali un tecnico specializzato, abilitato guida alpina-maestro di alpinismo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 2 gennaio 1989, n. 6, indicato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine; gli ulteriori componenti saranno scelti tra figure tecniche di ingegnere o architetto, a garanzia della scelta dei materiali, delle modalità di manutenzione, ed elaborazione dei calcoli per le particolari opere; di dottore geologo, a presidio dello studio e della scelta delle aree di intervento in ordine all'idoneità e alla stabilità geologica; di dottore agronomo o di dottore forestale, a presidio dello studio e della scelta delle aree di intervento in ordine a impatto faunistico, vegetazionale, idraulico-forestale e modalità di fruizione».

16.0.9

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta del latte nelle zone di montagna)

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani particolarmente svantaggiati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

- copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice Civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999 e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona montana, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone montane;
- copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;
- l'ammontare del contributo richiesto;
- indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Province autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emanerà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 30 milioni di euro per anno.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente all'articolo 23, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dal l'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 16-bis, 17, 18 e 19, pari a 130 milioni di euro nell'anno 2024, a 148,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 144,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 133 milioni di euro nell'anno 2027, a 135,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 129,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 126,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 126,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 126,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di

fabbisogno in 137 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 130 milioni di euro nel l'anno 2024, a 148,5 milioni di euro nel l'anno 2025, a 144,60 milioni di euro nel l'anno 2026, a 133 milioni di euro nell'anno 2027, a 135,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 129,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 126,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 126,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 126,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne ita liane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

16.0.10

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande nei comuni montani o parzialmente montani)

1. Al fine di tutelare le peculiarità socio-culturali e la qualità della vita, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, nonché allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo economico, anche in funzione del pluralismo nella concorrenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specifiche vocazioni dei comuni classificati ai sensi dell'articolo 2, le Regioni e Province autonome di riferimento dei comuni stessi disciplinano con legge gli orari e i giorni di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riguardo ai giorni di chiusura, anche domenicale e festiva, e a tipologie di esercizi o a specifici eventi.

2. Con disposizioni legislative le Regioni e le Province autonome di cui al comma 1, definiscono preventivamente apposite procedure per il coinvolgimento dei comuni, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale nel settore del commercio e del turismo, nonché delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale in campo sindacale, ambientale e di tutela dei consumatori nelle fasi di formazione e di adozione del progetto di legge regionale o provinciale previsto dal comma 1».

16.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Imprenditori agricoli di montagna)

1. All'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 20.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario"».

16.0.12

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Piccole imprese e microimprese)

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'articolo 2, comma 2, possono beneficiare delle incentivazioni di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti

caratteristiche:

a) rispettare la definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'attività oggetto dei benefici concessi deve essere svolta all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge, sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale in oggetto, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il sollevamento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge, nonché il domicilio fiscale.

3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge, inoltre, l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivazioni di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.

7. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno

2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

16.0.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)

1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti "*de minimis*" e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei *prodotti* agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei Comuni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

4. Le Regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei Comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei Comuni di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Art. 17

17.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane «giovani»)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE

della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021».

17.2

Castelli

Al comma 1, sostituire le parole: «alle piccole imprese e micro-imprese» con le seguenti: «alle micro, piccole e medie imprese».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che abbiano intrapreso una nuova attività economica nei comuni di cui all'articolo, 2 comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) credito di imposta applicabile sull'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta fino a concorrenza dell'importo di euro 250.000, per ciascun periodo di imposta;

b) credito di imposta applicabile sull'imposta comunale sugli immobili (IMU) per il triennio 2024-2027 a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree di cui all'articolo 2, comma 2 e posseduti dalle medesime imprese e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Agli oneri derivanti dalla presente, ivi compresa la compensazione del minore gettito ai Comuni e alle Regioni, si provvede mediante conseguente rimodulazione delle risorse di cui all'articolo 23».

17.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Al comma 1, dopo le parole: «intrapreso una nuova attività» inserire le seguenti: «ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente».

17.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il cui titolare» inserire le seguenti: «sia una donna ovvero».

17.5

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quarantunesimo anno di età» inserire le seguenti: «nonché alle società ed alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ed i cui soci siano per più del cinquanta per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del cinquanta per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età».

17.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» con le seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi».

17.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «limite complessivo di 20 milioni di euro annui» con le seguenti: «40 milioni di euro annui».

17.8

[Testor](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

17.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della

legge n. 234 del 2021».

17.0.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari: a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500; b) all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021».

17.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50%, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2025.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere

dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

17.0.4

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo Regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

17.0.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 18

18.1

[Castelli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani, favorire l'integrazione economica-sociale della popolazione ivi residente e rafforzare i processi legati alla trasformazione digitale, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per

ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

18.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

18.3

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

18.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

18.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 15000 abitanti».

18.6

[Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano».

18.7

[Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti».

18.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Regime di favore)

1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 16, 17, 18, si devono intendere estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei Comuni montani di cui all'articolo 2.

2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei

silvicoltori di montagna di cui all'articolo 13 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei Comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 13, comma 2, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo».

18.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.»

18.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 18-bis

(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della Regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo Comune per almeno cinque anni;

b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel Comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il Comune di cui al comma 1.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei Comuni di cui al comma 1 e in tali Comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei Comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel Comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno

2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 18-ter

(Agevolazioni tributarie)

1. I comuni di cui all'articolo 18-bis, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:

a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi acquistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal Comune;

c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 18-bis e per i quattro periodi successivi.»

18.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per l'agevolazione del lavoro intermittente nei comuni montani)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda."».

Art. 19

19.1

[Manca, Martella, Franceschelli, Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Credito d'imposta per canoni di locazione)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi 5 anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito

d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.

4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 19, comma 1.

4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 19.

Art. 19-ter.

(Cittadini carenti di capienza fiscale)

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli articoli 19 e 19-bis possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.

2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Art. 19-quater.

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 19 a 19-ter, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

19.2

[De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ad abitazione principale» inserire le seguenti: «ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo».

19.0.1

[Romeo](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo una tantum di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale».

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19 e 19-bis, pari a 105 milioni di euro nell'anno 2024, a 123,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 119,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 108 milioni di euro nell'anno 2027, a 110,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 104,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 101,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 101,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 101,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 112 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 105 milioni di euro nell'anno 2024, a 123,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 119,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 108 milioni di euro nell'anno 2027, a 110,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 104,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 101,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 101,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 101,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

19.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:

a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;

b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la

prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie;

c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;

d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

19.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)

1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

19.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia

elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare».

19.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 3-bis dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "si applicano" è inserita la seguente: "anche"».

Art. 20

20.1

[Castelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il rischio di incendi,» inserire le seguenti: «, di prevenire il rischio sismico,».

20.2

[Ambrogio, De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «terreni abbandonati o silenti» aggiungere le seguenti: «anche attraverso un uso più efficiente, sostenibile e "a cascata" delle biomasse forestali, permettendo di aumentare il valore prodotto dai boschi locali e contribuendo a stabilizzare la filiera del legno.»

20.3

[Gelmini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34».

20.4

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di

pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34».

20.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate).

1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 20, possono presentare un'apposita richiesta al Comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.

2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel Comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

Art. 20-ter.

(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate).

1. I Comuni di cui all'articolo 20-bis, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acquisiscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.

2. Sulla base della documentazione raccolta, i Comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del Comune interessato e dei Comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.

Art. 20-quater.

(Valutazione e approvazione del progetto).

1. Il Comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 20-bis, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.

2. Il Comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.

3. Il progetto approvato è inviato a cura del Comune, con le osservazioni necessarie a

evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della Regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.

4. Il parere della regione previsto dal comma 2 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefici a carico della regione stessa.

Art. 20-quinquies.

(Immissione nel possesso)

1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 20-*quater*, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.

2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche.

3. I canoni di affitto sono tenuti dal Comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal Comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.

4. Il soggetto di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.

5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 20-sexies.

(Successivo intervento degli aventi diritto)

1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 20-*quater*, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20-*quinquies*, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il Comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.».

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 20-bis a 20-sexies, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.2

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai

sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

8. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree».

20.0.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

8. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree».

20.0.4

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero».

20.0.5

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero».

20.0.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Cooperative di Comunità)

1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento».

20.0.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Cooperative di Comunità)

1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento».

Art. 21

21.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito, presso il Consorzio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui all'articolo 7, numero 4, della delibera

del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette, nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1, i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo quanto previsto dagli standard per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I Crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistemi di scambio di quote di emissione - Emission trading system (ETS).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della transizione energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a definire i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, presso il CREA, la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4».

21.0.2

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno finanziario locale)

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge».

Art. 22

22.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «gli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «4, comma 3,».

22.100

I Relatori

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «5-bis,».

22.2

[De Carlo](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «5-bis».

22.3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

22.4

[Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

22.5

[Gelmini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Art. 23

23.1

[De Carlo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 200 milioni di euro nell'anno 2024, a 218,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 214,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 203 milioni di euro nell'anno 2027, a 205,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 199,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 196,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 196,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 196,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 196 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 207 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 200 milioni di euro nell'anno 2024, a 218,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 214,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 203 milioni di euro nell'anno 2027, a 205,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 199,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 196,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 196,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 196,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 196 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 30/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2024

238ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 ,
approvato dalla Camera dei deputati

(1201) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 ,
approvato dalla Camera dei deputati

(Pareri alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito democratico sul disegno di legge di rendiconto, in conformità al giudizio negativo espresso sul merito anche nella Commissione competente, in quanto si registra un calo sensibile delle entrate rispetto all'esercizio di bilancio del 2023, a causa dell'eccessivo ricorso ai condoni fiscali, che non stimolano il pagamento delle imposte. Per quanto riguarda l'assestamento per il 2024, rileva che le stime di crescita sono determinate dall'entrata a regime di provvedimenti presentati dai Governi precedenti per contrastare l'evasione, come le misure per la tracciabilità dei pagamenti, che auspica non siano soppressi, in quanto hanno dato risultati positivi.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) annuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia, sottolineando che le scelte del Governo sono risultate positive, tanto che non si è resa necessaria la manovra economica correttiva che invece era stata paventata dalle opposizioni. Al contrario, attraverso il recupero di alcune fasce di evasione, si è ottenuto un significativo aumento delle entrate Irpef e Ires. Ciò consente di affrontare con maggiore serenità la prossima manovra economica, anche grazie a una *performance* del Paese, dal punto di vista della crescita, migliore delle aspettative.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

del relatore.

(1199) Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara voto contrario, sottolineando l'incapacità del Governo di attuare la semplificazione del sistema fiscale, annunciata in campagna elettorale e ribadita dal Ministro per le riforme istituzionali.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il proprio voto contrario, rilevando che le continue proroghe determinano incertezza e confusione e dimostrano la difficoltà del Governo a mantenere gli impegni assunti davanti agli elettori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni in sede di Ufficio di Presidenza.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) propone di adottare il disegno di legge n. 902, a prima firma del senatore Balboni, come testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), considerata la convergenza trasversale sul tema, ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto per tentare di predisporre un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il disegno di legge n. 1008, a prima firma della senatrice Spelgatti, è più corposo e complesso rispetto agli altri due provvedimenti, quindi bisognerebbe valutare l'opportunità di esaminarlo separatamente.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) osserva che, proprio in considerazione della sostanziale unità di intenti, l'istituzione di un Comitato ristretto rischierebbe di allungare i tempi. Si potrebbe invece modificare il testo base in sede emendativa. A tale proposito, preannuncia la massima disponibilità ad accogliere eventuali proposte di modifica.

La senatrice [SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*), reputa opportuno un approfondimento, prima di adottare il testo base.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), ritenendo necessaria una riflessione più approfondita, chiede di rinviare la decisione sull'adozione del testo base.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta della Pirovano, rinvia l'adozione del testo base ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 17 di giovedì 25 luglio, non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 4.200 del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore [BALBONI](#) (*Fdl*), esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e favorevole sull'emendamento 4.200 del Governo. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3, nonché sugli identici 4.4 e 4.5. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.6 e 4.7 e sugli identici 4.8 e 4.9.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.10, in quanto la questione degli svantaggi dell'insularità è già stata affrontata negli articoli precedenti.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17.

Invita i proponenti a ritirare gli identici 4.0.2 e 4.0.3, per le stesse ragioni già espresse a proposito dell'emendamento 4.10.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 4.200 del Governo, che risulta approvato.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 4.4 e 4.5 sono respinti.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.6 e 4.7.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 4.8 e 4.9 sono respinti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.10 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo ritira.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 4.0.2.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 4.0.3.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

[Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.](#)

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 6.2.

Il parere è quindi contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.7. Chiede altresì che sia accantonato l'emendamento 6.8.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 6.9 e chiede di accantonare l'emendamento 6.10.

Invita quindi i proponenti degli emendamenti 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14 a ritirarli. Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Invita il proponente a ritirare l'emendamento 6.0.3. Esprime infine parere contrario sugli identici 6.0.4 e 6.0.5.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice, precisando di ritenere condivisibili nel merito gli emendamenti di cui è stato richiesto l'accantonamento o il ritiro. Tuttavia, su di essi occorre acquisire l'assenso delle Amministrazioni competenti.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto.

L'emendamento 6.2 è quindi accantonato.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.3 e 6.4.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.5.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritiene incomprensibile il parere contrario dei relatori e del Governo, in quanto la premialità economica per i medici di medicina generale è l'unica soluzione per incentivare lo svolgimento della professione medica nelle zone montane e garantire così l'assistenza sanitaria secondo principi di prossimità, senza costringere i cittadini di quei Comuni a spostarsi.

Peraltro, l'emendamento si limita a fissare un principio, quindi non richiede copertura economica.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che la proposta è condivisibile nel merito, ma secondo

il Ministero della salute la questione dovrebbe essere affrontata in altra sede.

Posto ai voti, l'emendamento 6.5 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 6.7 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 6.8 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.9 è approvato.

L'emendamento 6.10 è accantonato.

Si passa all'emendamento 6.11, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede di accantonare la proposta per un approfondimento.

L'emendamento 6.11 è quindi accantonato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.12 e chiede che sia messo in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 6.12 è respinto.

Si passa all'emendamento 6.13.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) chiede le ragioni dell'invito al ritiro.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) precisa che il Ministero della salute si è pronunciato in senso contrario sull'emendamento 6.13 e anche sul successivo 6.14, per mancanza di risorse e per la necessità di una diversa organizzazione amministrativa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) chiede che gli emendamenti 6.13 e 6.14 siano accantonati per una ulteriore verifica.

Gli emendamenti 6.13 e 6.14 sono quindi accantonati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) formula un giudizio negativo sul provvedimento in esame, in quanto le misure previste, se non accompagnate da un'adeguata dotazione economica, risulteranno inefficaci. Con l'emendamento in esame, si intende promuovere l'aggregazione di medici e pediatri nelle aree montane proprio per far fronte a problemi di vita quotidiana dei cittadini di quelle zone.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.0.2, che propone alcune misure concrete per garantire adeguata assistenza sanitaria nelle zone montane delle Regioni insulari, potenziandone le strutture ospedaliere.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) sottoscrive l'emendamento 6.0.2.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.2 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.0.3 e chiede che sia messo in votazione.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.3.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che l'istituzione delle zone franche montane sia particolarmente importante per sostenere l'economia di quelle aree ed evitarne così il progressivo spopolamento. Per questo motivo, tali misure non possono che trovare accoglimento nel provvedimento in esame, per ragioni di sistematicità e organicità della produzione legislativa. Inoltre, il comma 3 dell'emendamento riguarda specificamente i Comuni montani delle isole, che rischiano di essere discriminate rispetto alle zone montane del Centro-Nord.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) precisa che è già in corso di esame un provvedimento *ad hoc* sulle zone franche montane.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.3 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici 6.0.4 e 6.0.5.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva che, con l'emendamento in esame, si intende stimolare il Governo a stanziare le risorse necessarie per i servizi nelle zone montane, soprattutto quelli sanitari, in modo che vi sia corrispondenza tra il titolo del disegno di legge e il suo contenuto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi.

Sottolinea che l'intento delle opposizioni, come già evidenziato anche dal senatore Parrini e dalla

senatrice Musolino, è evitare di accentuare le disuguaglianze già presenti nel Paese, non solo a danno delle Regioni del Sud, ma anche delle aree interne e montane. A suo avviso, senza cadere in un approccio centralizzatore, bisogna evitare di attuare politiche basate sul principio della competitività. Nel ritenere auspicabile una più ampia condivisione su tali argomenti, non è comprensibile l'atteggiamento di totale chiusura della maggioranza rispetto alle proposte di buon senso delle opposizioni, come già avvenuto in sede di discussione del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 6.0.4 e 6.0.5 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 7.1 e sugli identici 7.2 e 7.3, nonché sugli emendamenti 7.4 e 7.5.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.6. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 7.7. Propone di riformulare gli emendamenti 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13 secondo un identico testo di cui dà lettura.

Invita i proponenti a ritirare gli identici 7.14 e 7.15. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.16 e contrario sull'emendamento 7.17.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.18. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.19.

Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 7.20 ed esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.1. Chiede infine di accantonare l'emendamento 7.0.2.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 7.2 e 7.3, che risultano respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 7.4 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) segnala che anche la proposta in esame è volta a precisare gli strumenti e le misure da adottare concretamente per incentivare le zone montane, in questo caso sotto il profilo dell'istruzione.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.

Si passa all'emendamento 7.6, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede le ragioni dell'invito al ritiro, considerato che l'emendamento si limita a inserire l'ulteriore finalità del contrasto alla dispersione scolastica.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), pur sottolineando che la proposta sarebbe condivisibile nel merito, precisa che vi è un orientamento contrario del Ministero dell'istruzione, per ragioni organizzative.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), ritenendo insufficienti le motivazioni espresse dalla relatrice, mantiene l'emendamento e chiede che sia messo in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 7.7, che è respinto.

La senatrice [SPINELLI](#) (*FdI*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 7.8 e, accogliendo la proposta della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 7.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.8 (testo 2).

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) non accoglie l'invito della relatrice e mantiene gli emendamenti 7.10 e 7.12.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 7.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.8 (testo 2).

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 7.13 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.8 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2) sono approvati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.10 e 7.12 sono respinti.

Si passa agli identici 7.14 e 7.15, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, con l'emendamento in esame, si interviene sul reperimento delle risorse necessarie per attuare adeguati interventi nel settore scolastico.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 7.14 e 7.15 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 7.16 è approvato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.17 che, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa all'emendamento 7.18, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede che sia messo in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 7.18 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 7.19, che è respinto.

Si passa all'emendamento 7.20, su cui la relatrice ha formulato un invito al ritiro.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, lo fa proprio e chiede che sia messo in votazione.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che l'obiettivo della proposta è condivisibile. Tuttavia, poiché il problema della carenza degli asili nido è diffuso, la formulazione dell'emendamento potrebbe risultare inefficace.

Posto ai voti, l'emendamento 7.20 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.0.1 che, posto ai voti, risulta respinto.

L'emendamento 7.0.2 è accantonato.

Il ministro CALDEROLI chiede l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, in attesa della definizione dei pareri dei Ministeri competenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.1. Per quanto riguarda l'emendamento 10.2, il parere è contrario limitatamente al comma 1 e favorevole al comma 2, purché riformulato nello stesso testo dell'emendamento 13.16, come a sua volta modificato. Pertanto, propone che sia votato in sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Esprime parere favorevole sugli identici 10.3, 10.4 e 10.5, nonché sugli identici 10.7 e 10.8. Il parere è favorevole altresì sull'emendamento 10.9, purché riformulato nel medesimo testo del successivo 10.10, su cui il parere è favorevole.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10.11, per il quale segnala l'opportunità di procedere alla votazione prima dell'emendamento 10.10.

Esprime parere contrario sugli identici 10.12 e 10.13 e sull'emendamento 10.0.1.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti sostanzialmente identici 10.0.2 e 10.0.3, nonché sull'emendamento 10.0.1, identico all'emendamento 10.0.2, purché siano riformulati sopprimendo i commi 1 e 2 e considerando il comma 3 come aggiuntivo all'articolo 10.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

L'emendamento 10.2 è accantonato, per esaminarlo in occasione della votazione degli emendamenti all'articolo 13.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.3, 10.4 e 10.5 sono approvati.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 10.7.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 10.7 e 10.8 sono approvati.

Posto ai voti, l'emendamento 10.11 è approvato.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 10.9 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.10.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.9 (testo 2) e 10.10 sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.12 e 10.13 sono respinti.

E' poi respinto l'emendamento 10.0.1.

Si passa agli emendamenti identici [10.0.2](#), [10.0.3](#) e [013.1](#).

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) non accoglie la proposta di riformulazione degli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 013.1 e non accoglie la proposta di riformulazione della relatrice.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 10.0.2, 10.0.3 e 013.1 sono respinti.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) interviene incidentalmente per lamentare il ritiro dell'emendamento 10.6, ritenendo opportuno un chiarimento del Governo sul merito della questione sottesa alla proposta emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1200 e 1201

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e preso atto, per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, delle variazioni introdotte per l'anno finanziario 2024 nei programmi di spesa di interesse della tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e nei programmi di spesa della tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1054](#)

Art. 7

7.8 (testo 2) [id. a 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.13 (testo 2)]

[Zedda](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado,"»

Conseguentemente

a) *al comma 2, dopo le parole: «20 marzo 2009, n. 81» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 2-bis»;*

b) *alla rubrica dell'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 le parole: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» sono soppresse.*

7.9 (testo 2) [id. a 7.8 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.13 (testo 2)]

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della

scuola secondaria di secondo grado,".»

Conseguentemente

a) *al comma 2, dopo le parole: «20 marzo 2009, n. 81» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 2-bis»;*

b) *alla rubrica dell'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 le parole: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» sono soppresse.*

7.11 (testo 2) [id. a 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.13 (testo 2)]

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado,".»

Conseguentemente

a) *al comma 2, dopo le parole: «20 marzo 2009, n. 81» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 2-bis»;*

b) *alla rubrica dell'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 le parole: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» sono soppresse.*

7.13 (testo 2) [id. a 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2)]

[Paganella](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado,".»

Conseguentemente

a) *al comma 2, dopo le parole: «20 marzo 2009, n. 81» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 2-bis»;*

b) *alla rubrica dell'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 le parole: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» sono soppresse.*

Art. 10

10.9 (testo 2) (id. a 10.10)

[Ambrogio](#), [De Carlo](#), [Lisei](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» inserire le seguenti: «, dell'utilizzo energetico e termico del legno».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

242ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1222\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto contrario del Gruppo M5S per ragioni di metodo e di merito.

Innanzitutto, infatti, è criticabile l'uso eccessivo della decretazione d'urgenza, anche in assenza dei requisiti di omogeneità e straordinaria necessità e urgenza. A suo avviso, il Governo dovrebbe verificare la possibilità di stabilire in calendario tempi rapidi di esame dei disegni di legge di propria iniziativa, senza ricorrere all'espedito del decreto-legge.

In secondo luogo, ritiene inopportuno prevedere incentivi economici per la ZES del Mezzogiorno secondo una rigida delimitazione territoriale, senza tener conto anche di parametri socioeconomici. Si rischia così, infatti, di determinare disparità di trattamento a danno delle aree confinanti, che non rientrano nella ZES solo per questioni geografiche, pur avendone i requisiti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea i rischi derivanti dalla eterogeneità del provvedimento in esame. Infatti, con la recente sentenza n. 146 del 2024, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità non solo di una norma eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge, ma anche della successiva legge di conversione. Pertanto, si determinerebbe una grave incertezza dei rapporti giuridici nel frattempo instauratisi, nel caso che la legge sia dichiarata illegittima a distanza di anni. Sottolinea, inoltre, la carenza dei requisiti di straordinaria necessità delle misure adottate, in quanto si tratta di questioni risalenti.

Sarebbe opportuno, allora, svolgere quanto prima un dibattito sull'abuso della decretazione d'urgenza, per favorire un confronto tra maggioranza e opposizione auspicabilmente scevro da contrapposizioni ideologiche.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è possibile continuare ad affrontare questi temi, come già avvenuto, in sede di esame dei disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi ("Modifica all'articolo 77 della

Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge"), su cui peraltro sono state svolte una serie di audizioni.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di giovedì 5 settembre, sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **TERNULLO (FI-BP-PPE)** illustra l'emendamento 2.1, con cui si propone di ampliare la platea dei beneficiari del provvedimento, comprendendo anche gli assegnatari cessati dal servizio, allo stato locatari, non morosi, degli alloggi loro assegnati ai sensi della legge 12 luglio 1991 n. 203.

L'emendamento 2.0.1 è dato per illustrato.

Il **PRESIDENTE** avverte che si è in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo.

Dichiara inoltre improponibile l'emendamento 2.0.1 per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il senatore **CATALDI (M5S)**, pur condividendo la finalità del provvedimento, esprime alcune perplessità per il rischio che vi sia una efficacia retroattiva su convenzioni stipulate tra privati per la locazione degli immobili, in violazione quindi del principio di irretroattività stabilito dall'articolo 11 delle "preleggi". Sarebbe quindi opportuno un approfondimento, per individuare una soluzione alternativa.

Il sottosegretario **Wanda FERRO** assicura che sarà effettuata una ulteriore riflessione, sottolineando tuttavia che il comparto sta provvedendo all'acquisto di immobili per venire incontro alla esigenza di spazi sia per la formazione degli agenti della Scuola di polizia sia per reperire alloggi da destinare al personale reclutato con i numerosi concorsi che si stanno concludendo in tempi rapidi, proprio per favorire l'incremento degli organici.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di lunedì 5 agosto, sono stati presentati 12 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore **LISEI (FdI)** illustra l'ordine del giorno G/838/1/1, con il quale si impegna il Governo a una revisione dell'assetto normativo, con conseguente stanziamento di risorse necessarie, per evitare che permangano sperequazioni e disomogeneità di trattamento tra le diverse tipologie di vittime, cioè del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **LISEI (FdI)** illustra complessivamente gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6, ricordando che le proposte emendative in esame sono state sollecitate dalle associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo.

Il senatore **PARRINI (PD-IDP)** illustra complessivamente gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.7 e 1.0.1, anche questi presentati per recepire le istanze del mondo associativo, con l'intento di snellire le procedure e aumentare i benefici per i familiari delle vittime del terrorismo. Nel sottolineare che il provvedimento registra il consenso di tutte le forze politiche, esprime l'auspicio che tale intesa possa permanere. A tale proposito, attende di conoscere la valutazione del Governo.

I restanti emendamenti, riferiti agli articoli 2 e 4, si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul testo del provvedimento dovrà essere acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) sottolinea che l'istruttoria del Governo è in corso, dovendosi ancora esprimere i Ministeri e Dipartimenti coinvolti per le questioni di competenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di lunedì 5 agosto, sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra complessivamente gli emendamenti 1.1, 1.6, 1.7 e 1.0.1, che prendono spunto dalle questioni su cui vi è un orientamento condiviso in Commissione. In particolare, come previsto dall'emendamento 1.1, si propone di considerare anche le vittime di atti di violenza politica, oltre che di terrorismo. Con l'emendamento 1.7, invece, si propone di prendere in esame un periodo di tempo più esteso, dal 1960 al 2005.

Infine, l'emendamento 1.0.1, cui annette particolare rilievo, prevede l'istituzione, in sede governativa, di un comitato, composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati, per evitare, come accaduto finora, che vi siano valutazioni arbitrariamente difformi di casi invece analoghi.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Incidentalmente, con riguardo all'Atto Senato 838, formula considerazioni critiche sulla mancata condivisione delle proposte emendative presentate, considerato che sul provvedimento vi era un'intesa di base tra le forze politiche. Invita poi a valutare con attenzione l'individuazione di uno specifico periodo di tempo a cui riferire l'ambito applicativo della legge, in quanto ciò potrebbe determinare ulteriori discriminazioni e ingiustizie.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dà per illustrati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul testo del provvedimento dovrà essere acquisito il parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che occorre individuare un testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) comunica che il Gruppo della Lega ha chiesto tempo per un'ulteriore riflessione.

La senatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az) precisa di non aver sciolto le proprie riserve, sottolineando che il disegno di legge n. 1008, a sua prima firma, risulta più completo e articolato rispetto agli altri due disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che sarebbe preferibile, invece, partire da un testo più snello da integrare attraverso le proposte emendative. Si potrebbe anche istituire un Comitato ristretto per la scelta del testo base, ma sarebbe poi difficile trovare un'intesa unanime sui temi in oggetto.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede una breve pausa di riflessione per favorire un'interlocuzione tra i Gruppi di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta della senatrice Pirovano, dispone il rinvio del seguito della discussione alla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 12 settembre, convocata per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di adottare misure di carattere fiscale e finanziario indifferibili, nonché nell'esigenza di disporre proroghe di termini normativi in materia fiscale e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 14, comma 1, là dove si dispone l'istituzione, con decreto del Ministro della cultura, del Comitato nazionale «Neapolis 2500», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la disciplina di massima relativa ai compiti e alle modalità di funzionamento e scioglimento del Comitato stesso, oltre ai requisiti dei possibili componenti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [961](#)

Art. 2

2.1

[Ternullo](#)

Al comma 1, capoverso "1-bis", primo periodo, dopo le parole: «del decreto medesimo» aggiungere le seguenti: «, in essi compresi, indistintamente quelli relativi agli assegnatari cessati dal servizio, allo stato locatari, non morosi, degli alloggi loro assegnati ai sensi della legge 12 luglio 1991 n. 203».

2.0.1

[Gelmetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1477-ter del Codice dell'Ordinamento Militare in materia di cariche elettive)

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, all'articolo 1477-ter, comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: "i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi previsti all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235."».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [838](#)

G/838/1/1

[Lisei](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 838, recante "Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime di terrorismo",

premesso che

l'attuale assetto normativo prevede discipline differenti in merito ai benefici spettanti alle vittime

di tipologia diversa di eventi (del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, ecc)

considerato che

le necessarie modifiche adottate nel testo presentato non sopperiscono alle differenze attualmente esistenti

invita il Governo

a valutare un riassetto normativo, con il connesso stanziamento di risorse finanziarie, volto a delineare compiutamente le diverse tipologie di benefici alle vittime (del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere) al fine di evitare, anche alla luce degli interventi giurisprudenziali, che permangano sperequazioni e disomogeneità di trattamento tra le diverse categorie di vittime.

Art. 1

1.1

[Lisei](#)

Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso 2 sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «all'articolo 1»

1.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e all'articolo 1».

1.3

[Lisei](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art.11», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Tutti i benefici, comprese le erogazioni, gli assegni, le indennità e le prestazioni di cui all'articolo 5, all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 9 della presente legge, i trattamenti pensionistici immediati diretti e indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché i relativi trattamenti aggiuntivi di fine rapporto o trattamenti equipollenti e i benefici previsti dalle altre norme vigenti in materia, fra cui l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, per gli attentati avvenuti dal 26 agosto 2004 nel territorio nazionale o al di fuori di esso, sono riconosciuti ai soggetti aventi diritto, a decorrere dalla data dell'evento terroristico, salvo decorrenza diversamente disposta con legge, e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa che dovrà essere presentata per ogni beneficio richiesto ai sensi dell'articolo 14 della legge, alle sedi delle prefetture competenti per territorio secondo la residenza del beneficiario, nonché agli Enti pensionistici, ministeri, altri enti titolati alla liquidazione dei benefici di specifica competenza di cui alla legge, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i beneficiari dei trattamenti pensionistici diretti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 2-bis della presente legge, che non avessero ancora maturato il diritto al pensionamento alla data dell'evento terroristico, i predetti trattamenti, previa presentazione della domanda amministrativa, con la stessa modalità di cui al precedente periodo, decorrono dalla data di maturazione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda stessa.».

1.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 11», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

- *sostituire le parole: «2-bis, 3, 3-bis», con le seguenti: «3 e 4»;*

- *sostituire le parole: «previa presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, alle sedi delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con raccomandata con ricevuta di ritorno, a decorrere dalla data dell'evento terroristico», con le seguenti: «previa presentazione della domanda per ogni beneficio ai sensi dell'articolo 14 della*

presente legge, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alle sedi delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio secondo la residenza del beneficiario, nonché agli enti pensionistici, ministeri, altri enti titolati alla liquidazione dei benefici di specifica competenza di cui alla presente legge, a decorrere dalla data dell'evento terroristico, salvo diversa decorrenza stabilita dalla legge,»;

b) *al secondo periodo:*

- *sostituire le parole:* «Anche a favore dei», *con le seguenti:* «Per i»;
- *dopo le parole:* «all'articolo 3, comma 1 e», *inserire le seguenti:* «all'articolo 4, comma»;
- *dopo le parole:* «che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento», *inserire le seguenti:* «alla data dell'evento terroristico,».

1.5

Lisei

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2 I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli anche superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste nel settore privato senza alcuna limitazione, nel settore pubblico per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo nonché per gli altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati nelle categorie corrispondenti agli 8 livelli retributivi originari del comparto Ministeri; per gli enti locali pubblici il livello massimo retributivo utile corrisponde all'inquadramento D5, funzionari ad alta specializzazione. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità ovvero colloquio attitudinale, le assunzioni del comparto Ministeri nonché per le categorie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma e corrispondenti, tempo per tempo, agli 8 livelli retributivi originari del contratto Ministeri non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente articolo, non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatto salve le disposizioni di cui al comma 3."».

1.6

Lisei

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il quarto periodo del comma 2, del presente articolo, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ove richiamato, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto a beneficio dei lavoratori disabili, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3. Tali soggetti nonché i coniugi e figli degli stessi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333 rientrano ad ogni effetto, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, nelle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68."».

1.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. All'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: "il coniuge ed i figli" è inserita la seguente: "anche";
- al secondo periodo, dopo le parole: "le assunzioni per chiamata diretta sono previste" sono inserite le seguenti: "nel settore privato senza alcuna limitazione, nel settore pubblico."».

Art. 2

2.1

[Lisei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, capoverso «Art.7», comma 1, sopprimere le parole: «secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n.388»;*
- b) *sostituire la rubrica con la seguente: (Modifica all'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e abrogazione del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita)».*

2.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:«», secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le coperture finanziarie di cui all'articolo 3, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono utilizzate a copertura delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Art. 4

4.1

[Lisei](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «del 30 per cento per invalidità», con le seguenti: «del 30 per cento per le lesioni», e dopo le parole: «del 20 per cento per», sostituire la parola: «invalidità», con le seguenti: «lesioni accertate»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni per l'aggiornamento del regolamento delle vittime del terrorismo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 30 ottobre 2009, n.181)».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [991](#)

Art. 1

1.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "atti di terrorismo" sono inserite le seguenti: ", di violenza politica".».

1.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", sostituire le parole da: «atti criminosi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «omicidi con motivazione politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale ed estero, con priorità per gli eventi avvenuti negli anni dal 1970 al 1979.».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", sostituire le parole: «atti criminosi di matrice politica» con le seguenti: «omicidi con motivazione politica».

1.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, con priorità per gli eventi avvenuti».

1.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «ed estero».

1.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", sopprimere le parole: «negli anni dal 1970 al 1979».

1.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso "1-ter", sostituire le parole «negli anni dal 1970 al 1979» con le seguenti «negli anni dal 1960 al 2005».

1.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Costituzione del Comitato per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

1. Ai fini della valutazione per il riconoscimento delle vittime di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, presso il Ministero dell'interno è costituito un Comitato composto dal Ministro dell'interno o un suo delegato, da quattro rappresentanti delle associazioni dei familiari superstiti maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque esperti sulla materia tra storici di chiara fama e avvocati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 2

2.0.1

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Termini per la richiesta dei benefici)

1. La richiesta dei benefici di cui all'articolo 1 deve avvenire entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

2.0.2

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro dell'Interno, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai benefici concessi e alle spese sostenute.»

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.